

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e VII) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	15
GIUSTIZIA (II) .....	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	30
FINANZE (VI) .....	»	44
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	52
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	57
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	61
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	66
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	74

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: Fdi; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.**

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	76
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	87

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XV CIRCOSCRIZIONE (LAZIO 1 – COLLEGIO UNINOMINALE 12) .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XV Circostrizione Lazio 1, Collegio uninominale n. 12 .....	3

#### COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XV CIRCOSCRIZIONE (LAZIO 1 – COLLEGIO UNINOMINALE 12)

*Martedì 21 gennaio 2020.*

Il Comitato si è riunito dalle 9.35 alle 9.45.

#### GIUNTA PLENARIA

*Martedì 21 gennaio 2020. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.*

**La seduta comincia alle 9.50.**

**Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XV Circostrizione Lazio 1, Collegio uninominale n. 12.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, dà il benvenuto all'onorevole Rina De Lorenzo, nuova componente della Giunta delle elezioni, nominata dal Presidente della Camera in data 15 gennaio 2020 in sostituzione dell'onorevole Dadone. L'onorevole De Lorenzo sostituisce, quindi, l'onorevole

Dadone nelle funzioni di relatrice per la Circostrizione Basilicata.

Comunica di aver nominato in pari data l'onorevole De Lorenzo componente del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XV Circostrizione Lazio 1, Collegio uninominale 12, su richiesta del gruppo M5S e in rappresentanza del gruppo medesimo, in sostituzione dell'onorevole D'Ambrosio, dimissionario. Il Comitato di verifica risulta pertanto ora composto dai deputati Invernizzi, Cestari, De Lorenzo, D'Ettore, Maschio, Nardi, Noja, Sorte e Stumpo.

Ricorda che il Comitato istituito il 9 luglio 2019 per la revisione delle schede bianche, nulle e contestate, a seguito dell'apertura dell'istruttoria sul ricorso presentato dalla candidata Saltamartini contro la proclamazione del deputato Cubeddu nel Collegio uninominale 12 della XV Circostrizione Lazio 1, ha svolto i suoi lavori nelle riunioni del 12, 13 e 27 novembre, del 4 dicembre 2019, del 15 e 21 gennaio 2020. In particolare, nella riunione del 15 gennaio 2020 e in quella odierna è stato dato conto delle memorie e chiarimenti presentati dalle parti ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del regolamento della Giunta. Dà quindi la parola al rela-

tore, on. Invernizzi, per riferire alla Giunta in merito alle risultanze del lavoro del Comitato e sulle proposte per il prosieguo della verifica.

Cristian INVERNIZZI (LEGA), *relatore*, comunica che la riunione odierna del Comitato è stata dedicata alla conclusione dell'esame delle memorie e chiarimenti presentati dalle parti, ai fini delle decisioni sul prosieguo della verifica relativa al collegio uninominale 12 della circoscrizione Lazio 1. Come noto, il divario di voti tra il deputato proclamato Cubeddu e la ricorrente Saltamartini – che era di 28 voti a favore del primo secondo i dati dell'UCC, ridotti a 17 voti dopo le fasi di verifica dei verbali sezionali condotte dagli Uffici – è diventato, a seguito della revisione delle schede bianche, nulle e contestate operata dal Comitato, di 115 voti in favore della ricorrente Saltamartini.

Nella memoria presentata, l'onorevole Cubeddu lamenta che l'attività di revisione delle schede bianche, nulle e contestate svolta dal Comitato è stata viziata da illegittimità, violazione di legge ed eccesso di potere, ma tali censure non appaiono a suo giudizio condivisibili. Anzitutto, l'attività di revisione è pienamente legittima, atteso che la Giunta – e quindi il Comitato – hanno una cognizione piena su tutta la vicenda, non limitata a particolari attività o da particolari motivi ricorso. Non vi è poi alcuna violazione di legge atteso che, secondo quanto già riferito alla Giunta nella seduta del 4 dicembre 2019, il Comitato ha proceduto all'attribuzione dei voti validi in base alla legge nonché in attuazione dei criteri per la valutazione di validità o nullità dei voti approvati dalla stessa Giunta nella seduta del 26 giugno 2019. Sottolinea in particolare al riguardo che l'attribuzione dei voti è sempre avvenuta in modo unanime da parte di tutti i membri del Comitato. Sulla questione del tagliando antifrode, ricorda che la legge stabilisce esclusivamente l'obbligo di staccare il tagliando dalla scheda elettorale. Osserva tuttavia che, in termini numerici, la questione è del tutto priva di rilevanza ai fini dell'assegnazione del seggio in que-

stione, atteso che le schede recanti il tagliando che sono state riassegnate sono state in tutto nove, di cui tre per Cubeddu, tre per Saltamartini e tre per altri candidati. Tale circostanza appare pertanto dirimente, in punto di fatto.

Rileva inoltre che l'onorevole Cubeddu contesta poi alla Giunta di avere agito in eccesso di potere, sostenendo che le schede che il Comitato ha considerato valide contengono in realtà voti giustamente annullati dai seggi. A tale proposito, l'onorevole Cubeddu elenca analiticamente, a titolo esemplificativo, 63 casi di schede a suo giudizio illegittimamente rivalutate dal Comitato con attribuzione del voto alla ricorrente Saltamartini. Sotto tale profilo, ricorda che, anche a voler riconsiderare tali 63 schede, resterebbe comunque, in base al principio della prova di resistenza, un vantaggio dell'onorevole Saltamartini, il cui margine favorevole è di 115 voti. Per ribaltare la situazione, l'onorevole Cubeddu contesta quindi il riesame delle 76 schede bianche, che a suo giudizio dovevano permanere nell'essere considerate tali, perché rispetto ad esse non vi erano contestazioni nei verbali di seggio. Tuttavia, non si vede perché il Comitato non avrebbe dovuto prendere in esame tali schede, tra le quali alcune erano state palesemente votate in modo corretto, ma erroneamente considerate bianche da scrutatori poco attenti. Dal mancato rinvenimento di 57 schede tra bianche e nulle all'interno dei plichi relativi a quattro sezioni elettorali l'onorevole Cubeddu fa poi discendere che «attraverso complessiva ed ulteriore verifica si ristabilirebbero certamente le distanze in suo favore nei confronti dell'on. Saltamartini», ma si tratta di una affermazione arbitraria, indimostrata e indimostrabile. Con riferimento all'ulteriore richiesta di ampliare l'oggetto dell'istruttoria attraverso la revisione delle schede valide del collegio, ritiene che tale attività – che comporterebbe un considerevole impiego di tempo e mezzi – possa essere non necessaria, non essendovi motivo di pensare che le schede dichiarate valide dai seggi

debbano ricevere una diversa attribuzione, a differenza di quanto avvenuto in sede di revisione delle schede dichiarate nulle dai seggi a seguito di un'attività di valutazione che ha, evidentemente, ben diversi margini di discrezionalità.

Con riferimento alle argomentazioni dell'onorevole Saltamartini e del signor Forte, le osservazioni presentate vanno, per evidenti ragioni, nel senso di una conferma delle risultanze del lavoro del Comitato ai fini di una celere conclusione del lavoro di verifica.

Tanto premesso, fa presente ai colleghi di ritenere esaustiva l'attività istruttoria svolta dal Comitato. Ritiene, pertanto, in qualità di relatore, di poter proporre alla Giunta, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 del regolamento, la contestazione dell'elezione dell'onorevole Cubeddu. Rappresenta, comunque, che nel Comitato sono state formulate valutazioni discordanti rispetto alla proposta ora avanzata alla Giunta, soprattutto dai gruppi M5S e LEU, volte in particolare al prosieguo dell'istruttoria ampliando la verifica anche alle schede contenenti voti validi.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, Nel ricordare che, nella seduta della Giunta del 4 dicembre 2019, l'onorevole Parisse aveva già anticipato, a nome del gruppo Movimento 5 stelle, la richiesta di estendere la verifica anche alle schede valide del collegio, chiede ai colleghi se intendano intervenire.

Rina DE LORENZO (M5S) ribadisce la richiesta a suo tempo formulata dall'onorevole Parisse di verifica puntuale delle schede valide, anche alla luce del mancato rinvenimento di 57 schede bianche e nulle.

Alessandro MELICCHIO (M5S) sostiene la proposta del suo gruppo di ricontare le schede valide essendo lo scarto tra i due candidati veramente esiguo. Ritiene che non sia possibile prendere in considerazione la contestazione dell'elezione basandosi solo sul riesame delle schede bianche, nulle e contestate, perché si lascerebbe

comunque un margine di incertezza del risultato.

Nicola STUMPO (LEU) ricorda che vi sono precedenti di riconteggio non solo delle schede bianche e nulle ma anche di tutte le schede valide. Esprime apprezzamento per il lavoro del Comitato di verifica, che è stato svolto, come negli altri due Comitati relativi alle circoscrizioni Piemonte 1 e Calabria, sulla base di regole stabilite preventivamente e puntualmente rispettate. Sottolinea inoltre l'esiguità dello scarto di voti nel caso in esame. Rileva che occorre riconsiderare la legge elettorale anche nell'aspetto relativo all'organizzazione e alla composizione delle sezioni elettorali, affinché si verifichino meno difficoltà e che, proprio perché si è riscontrato che vi sono state difficoltà nei seggi in sede di applicazione della legge elettorale, è opportuno verificare che non vi siano stati errori nell'attribuzione anche dei voti validi.

Pietro PITTALIS (FI) nel condividere la relazione dell'onorevole Invernizzi, osserva che l'esame delle schede delle schede bianche, nulle e contestate è stato completo e approfondito.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, precisa che l'eventuale riesame delle schede valide non costituirebbe una novità, esistendo diversi precedenti nei quali la Giunta ha proceduto in tal modo.

Martina PARISSÉ (M5S), nell'esprimere apprezzamento per l'operato del Comitato di verifica, sottolinea come sia interesse generale svolgere tutti gli approfondimenti necessari ad accertare la corrispondenza del risultato elettorale finale alle espressioni di voto dei cittadini. Ribadisce la richiesta di riconteggio di tutte le schede valide, considerando che questo sia il corretto iter da seguire nel caso in esame.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, nel precisare che la Giunta si è sempre attenuta in modo scrupoloso al proprio rego-

lamento, ringrazia a tal proposito il relatore, che ha svolto in modo ineccepibile il suo ruolo di coordinatore del Comitato.

Ricorda che la peculiarità del caso in esame è rappresentata dallo scarto particolarmente esiguo e dal fatto che il riesame delle schede bianche, nulle e contestate ha prefigurato il ribaltamento del risultato elettorale. Fa presente, tuttavia, che le schede riesaminate dal Comitato sono state circa cinquemila, a fronte di circa centocinquantamila voti validi nel collegio. Ritieni, pertanto, che sia legittimo, da parte di chi vede il risultato elettorale ribaltato dalla verifica effettuata, richiedere di ampliare l'oggetto della verifica alle schede valide, come già accaduto in precedenti occasioni delle passate legislature, per accertarsi che non vi siano stati errori di attribuzione dei voti.

Alla luce di quanto emerso in sede di dibattito, ricordando che la Giunta ha finora operato sempre in modo unitario, prospetta al relatore e ai colleghi l'opportunità di proseguire l'istruttoria estendendo la verifica alle schede valide del collegio in questione limitatamente ad un campione di sezioni, senza che tale operazione precluda in alcun modo l'ulteriore verifica della totalità delle schede. Ciò consentirebbe, da un lato, di svolgere una verifica più approfondita anche sulle schede valide e, dall'altro, di contenere le attività in modi e tempi ragionevoli. Per limitare, almeno inizialmente, l'onere delle operazioni di riconteggio in capo al Comitato, dopo aver acquisito tutte le schede valide, si potrebbe stabilire – così come avvenuto per l'esame delle schede bianche, nulle e contestate da parte del Comitato di verifica del collegio uninominale 8 della circoscrizione Calabria – che il campione sia del 10 per cento delle 259 sezioni del collegio, cioè 26. Ciò naturalmente non precluderebbe la possibilità di proseguire ancora l'istruttoria in una fase successiva, ampliando ulteriormente il campione, alla luce dell'andamento dei lavori e dei dati statistici. Il campione come di consueto andrebbe individuato secondo uno o più criteri oggettivi, che sarà compito del Comitato

stabilire. Ricorda che nel precedente del Comitato di revisione del collegio uninominale n. 8 della XXIII Circoscrizione Calabria, il criterio – assolutamente casuale – è stato quello delle sezioni il cui codice di classificazione finiva con una determinata cifra, estratta a sorte.

Chiede pertanto al relatore se intenda riformulare la sua proposta nel senso di proseguire l'istruttoria del Comitato, estendendo la verifica alle schede valide del collegio in questione ad un campione delle sezioni elettorali.

Cristian INVERNIZZI (LEGA), *relatore*, accogliendo le osservazioni emerse nel corso del dibattito, riformula la propria proposta nel senso di estendere la verifica alle schede valide del collegio in questione limitatamente ad un campione del 10 per cento delle sezioni elettorali.

Rina DE LORENZO (M5S), anche a nome del gruppo di appartenenza, aderisce alla proposta di esame preventivo di un campione del 10 per cento, senza che ciò precluda l'eventuale ampliamento della verifica alla totalità delle schede.

Pietro PITTALIS (FI), pur esprimendo perplessità di metodo, concorda con la proposta del relatore.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, chiarisce che all'esito dell'esame del campione del 10 per cento delle schede valide si deciderà sul prosieguo, fermo restando che sarebbe del tutto legittima e conforme ai precedenti la possibilità di un riesame di tutte le schede valide.

Lisa NOJA (IV), Nicola STUMPO (LEU) e Umberto DEL BASSO DE CARO (PD) concordano con la proposta del relatore.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, sottopone quindi alla Giunta la proposta di proseguire l'istruttoria estendendo la verifica alle schede valide del collegio in questione limitatamente ad un campione del 10 per cento delle sezioni, come riformulata dal relatore. Se la Giunta con-

corda, a norma dell'articolo 4 del regolamento della Giunta, si provvederà quindi a richiedere, per il tramite della Presidenza della Camera, i plichi contenenti le schede valide del collegio in questione agli uffici giudiziari competenti, individuabili nel tri-

bunale di Tivoli, all'interno del distretto della Corte di appello di Roma.

La Giunta concorda.

**La seduta termina alle 10.25.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)  
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 8

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 gennaio 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.20 alle 13.40.



## **COMMISSIONI RIUNITE**

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)  
e VII (Cultura, scienza e istruzione)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 9

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 gennaio 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.10 alle 13.15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Atto n. 143 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	10
---	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza della presidente della II Commissione, Francesca BUSINAROLO.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.**

**Atto n. 143.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore per la II Commissione*, rammenta che le Commissioni II e VI avviano oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (A.G. 143). Nel lasciare al collega Ungaro, relatore per la Commissione Finanze, l'illustrazione dei contenuti del

provvedimento, mi soffermerò sull'inquadramento normativo del provvedimento.

Evidenzia che lo schema di decreto legislativo è emanato in attuazione della norma di delega recata dall'articolo 8 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – legge di delegazione europea 2018 – che reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (cosiddetta Direttiva DRM – *Dispute Resolution Mechanism*), il cui recepimento era previsto entro il 30 giugno 2019.

In proposito, ricorda che il 27 novembre 2019, nel Pacchetto infrazioni di novembre 2019, la Commissione ha reso noto di avere deciso di inviare pareri motivati a Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo e Spagna per non aver comunicato entro il 30 giugno 2019 le misure nazionali di recepimento relative ai meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali nell'Unione europea (direttiva 2017/1852 del Consiglio). Pertanto se tali Stati membri non si attiveranno entro 2 mesi dalla data di comunicazione del parere, la Commissione potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia

dell'Unione europea. La citata direttiva DRM è volta a garantire l'effettiva risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull'arbitrato dell'Unione, con particolare riferimento alle doppie imposizioni. Essa ripropone la struttura generale della vigente Convenzione n. 90/436/UEE: presentazione dell'istanza da parte del contribuente; valutazione delle Autorità competenti sull'ammissibilità dell'istanza; raggiungimento entro due anni dell'accordo amichevole volto ad eliminare la doppia imposizione; in mancanza di accordo, previsione di un arbitrato obbligatorio attraverso l'istituzione di una Commissione consultiva con il compito di emanare un parere sulle modalità di risoluzione del caso.

Rispetto all'impianto della Convenzione n. 90/436/UEE, rammenta che la direttiva in esame introduce i seguenti elementi di novità: ampliamento del campo di applicazione, non più limitato alla materia dei prezzi di trasferimento e di attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, ma esteso alle ulteriori fattispecie contemplate nei Trattati bilaterali contro le doppie imposizioni (articolo 1 della Direttiva); introduzione di ulteriori meccanismi di natura arbitrale e di ricorso alle competenti corti giurisdizionali nazionali attivabili dal contribuente ogni qualvolta si presenti la necessità di superare l'inerzia delle Autorità competenti coinvolte, di dirimere disaccordi tra le dette Autorità, nonché di contrastare dinieghi di queste ultime al passaggio alle fasi successive della procedura. In particolare si introduce: i) in caso di disaccordo tra gli Stati interessati circa l'instaurazione della procedura, la possibilità di adire una Commissione consultiva competente ad esprimersi sull'ammissibilità del caso; ii) in caso di diniego di accesso alla procedura amichevole e/o di mancata istituzione della Commissione consultiva, la possibilità per il contribuente di ricorrere agli organi giurisdizionali domestici (articolo 5); previsione, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo da parte delle Auto-

rità competenti degli Stati membri coinvolti nella procedura, della possibilità per il contribuente di richiedere l'istituzione di una Commissione consultiva e quindi di passare alla fase arbitrale.

Sottolinea che il richiamato articolo 8 della legge di delegazione 2018 individua principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega di attuazione della direttiva 2017/1852, affidando al Governo il compito di: procedere al necessario adeguamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, con riguardo tra l'altro agli adempimenti attribuiti dalla Direttiva DRM ai tribunali nazionali; coordinare e raccordare le previsioni dei decreti delegati per l'attuazione della Direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi inclusa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99; procedere alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla Direttiva (UE) 2017/1852, anche alla luce degli obblighi internazionali in materia fiscale; fissare criteri e modalità per disciplinare il rapporto tra il meccanismo di risoluzione delle controversie fiscali previsto dalla Direttiva DRM con eventuali procedimenti giurisdizionali nazionali, anche non riconducibili nell'ambito del processo tributario, al fine di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva DRM con particolare riferimento all'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 16 della stessa che stabilisce, tra l'altro, che spetta ai singoli Stati membri regolamentare le interazioni tra le decisioni dei giudici nazionali e la percorribilità della procedura.

Prima di passare la parola al collega Ungaro, rammenta che l'articolo 1 della legge di delega rinvia per quanto riguarda le procedure, i principi e i criteri direttivi generali della delega alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 dalla legge 24

dicembre 2012, n. 234, che recano le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. L'articolo 31, comma 3, in particolare, dispone che sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nel termine di 40 giorni (per il decreto in esame il 22 febbraio 2020), decorsi i quali i decreti sono comunque emanati. Ricorda, inoltre, che il comma 1 del richiamato articolo 31 precisa che il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea (ovvero dal 2 novembre 2019), termine prorogato di ulteriori tre mesi dal comma 3 (nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare scada – come nel caso in questione – nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente).

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la VI Commissione*, nel richiamare l'illustrazione di carattere generale esposta dal collega Perantoni, si sofferma sinteticamente nella relazione sul contenuto dello Schema di decreto, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per un maggior dettaglio.

L'articolo 1 dello schema definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del decreto. Viene precisato che la disposizione è volta a stabilire le norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia è parte, nonché della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

Il decreto stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergono tali controversie.

L'articolo 2, al comma 1, fornisce le definizioni rilevanti utilizzate nel decreto e specifica, al comma 2, che per l'Italia l'Autorità competente è l'Agenzia delle entrate, mentre il tribunale competente è individuato nella Commissione tributaria territorialmente competente (comma 3). Il comma 4 rinvia agli Accordi o Convenzioni stipulati dall'Italia, ovvero all'ordinamento interno, onde stabilire i termini non espressamente definiti dal decreto in esame.

L'articolo 3 disciplina la prima fase della procedura, quella relativa alla presentazione dell'istanza di apertura della procedura amichevole da parte del soggetto interessato.

Nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto il Governo sottolinea che, rispetto all'assetto vigente in materia di controversie fiscali internazionali, uno degli elementi più innovativi introdotti dal decreto di recepimento è il superamento della definitività dell'imposta ai fini dell'attivazione delle procedure previste dalla direttiva. La possibilità di ottenere l'eliminazione della doppia imposizione viene estesa anche alle ipotesi in cui la controversia fiscale sia già stata oggetto di definizione in via amministrativa.

L'articolo 4 chiarisce i rapporti tra le diverse procedure amichevoli che sono a disposizione del soggetto interessato.

L'articolo 5 disciplina la fase istruttoria dell'istanza specificando i termini e le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate può richiedere informazioni supplementari nonché i tempi entro i quali il contribuente è tenuto a fornire i riscontri. Si stabilisce inoltre la possibilità per l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla ricezione dell'istanza o dalla ricezione di informazioni supplementari, di decidere di risolvere il caso in via unilaterale e di provvedere pertanto all'eliminazione della doppia imposizione senza coinvolgere le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

L'articolo 6 prevede che la decisione dell'Agenzia delle entrate in merito all'accoglimento dell'istanza di apertura della procedura amichevole debba essere adottata entro i sei mesi successivi dalla ricezione dell'istanza o delle informazioni supplementari. Inoltre (comma 2) vengono elencati i casi di rigetto dell'istanza, viene disposto l'obbligo di motivazione del rigetto (comma 3) e introdotto l'istituto del silenzio assenso (l'istanza si considera accolta in assenza di notifica da parte dall'Agenzia delle entrate).

L'articolo 7 disciplina la fase successiva a quella dell'accoglimento dell'istanza ovvero quella della procedura amichevole. In tale fase l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli altri Stati membri si adoperano per risolvere la questione controversa (entro due anni dalla notifica dell'accoglimento dell'istanza con possibilità di proroga di un altro anno).

L'articolo 8 regola le modalità della presentazione del ricorso avverso la decisione di rigetto dell'istanza.

L'articolo 9 stabilisce le modalità attraverso le quali il soggetto interessato può presentare all'Agenzia delle Entrate e alle Autorità competenti degli altri Stati membri richiesta di istituzione di una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie.

L'articolo 10 regola i termini per l'istituzione della Commissione consultiva, la sua composizione, nonché le modalità di nomina delle personalità indipendenti.

L'articolo 11 consente al soggetto interessato di ricorrere al presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio per chiedere l'istituzione della Commissione consultiva nel caso in cui non sia stata istituita. Il contribuente può inoltre chiedere la nomina di una personalità indipendente e di un sostituto nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non abbia proceduto.

L'articolo 12 istituisce ai fini dell'istituzione della Commissione consultiva l'elenco delle personalità indipendenti, composto da personalità indipendenti nominate dagli Stati membri. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure e le modalità relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti nonché alla rimozione delle stesse.

L'articolo 13 concede la possibilità alle Autorità competenti degli Stati membri interessati di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (anche sotto forma di Comitato permanente), in luogo della Commissione consultiva, che ha il compito di esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. Tale Commissione, ferme restando le norme dell'articolo 10 che riconoscono all'Agenzia delle entrate la possibilità di opporsi alla nomina di una personalità indipendente, può essere diversa nella sua composizione e forma dalla Commissione consultiva.

L'articolo 14, comma 1, stabilisce che le Autorità competenti degli Stati membri interessati concordano le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie.

L'articolo 15 disciplina i costi della procedura di risoluzione delle controversie (c.d. « fase arbitrale ») disponendo che, in linea di principio generale, gli Stati membri interessati debbono ripartire equamente sia il rimborso delle spese sostenute dalle personalità indipendenti, sia i compensi a queste corrisposti. È ferma la possibilità per le Autorità competenti di accordarsi per una diversa ripartizione dei costi. Rimangono, invece, a carico del soggetto interessato le spese da questo sostenute.

L'articolo 16 disciplina l'attività della Commissione consultiva istituita ai sensi dell'articolo 9.

L'articolo 17 stabilisce che i membri della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sono tenuti al segreto d'ufficio, prevedendo l'applicazione dell'articolo 622 del codice penale (punibilità della fattispecie di rivelazione del segreto professionale) in caso di violazione del suddetto obbligo. Analogamente, i soggetti interessati e i loro rappresentanti sono

tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti ricevuti durante le procedure di risoluzione delle controversie, a pena di sanzione amministrativa erogata dall'Agenzia delle entrate.

L'articolo 18 riguarda la decisione delle autorità competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie.

L'articolo 19 disciplina nel dettaglio le modalità di esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie.

L'articolo 20 riguarda la pubblicità e stabilisce che le Autorità competenti possono convenire di pubblicare integralmente le decisioni di cui all'articolo 18 previo consenso di ciascuno dei soggetti interessati.

L'articolo 21 reca disposizioni varie riguardanti, in particolare, la protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure commerciali relativamente alle informazioni richieste; l'instaurazione o la continuazione nell'ordinamento interno di procedimenti relativi alla medesima questione controversa oggetto di trattazione nella procedura amichevole o nella procedura di risoluzione delle controversie; la possibilità di sospensione da parte dell'Agenzia delle entrate dei procedimenti per reati tributari in caso di accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole; la conclusione con effetto immediato delle procedure di cui al presente decreto legislativo nel caso in cui, per qualunque motivo, una questione controversa non sussista più.

L'articolo 22 reca le modifiche alla legislazione vigente conseguenti alla attuazione della direttiva recepita dal decreto in esame.

L'articolo 23 rinvia a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e delle procedure necessarie al fine di rendere operative le disposizioni del presente decreto.

L'articolo 24 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2020, nonché la necessaria copertura, individuata nella corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 25, infine, fissa la decorrenza delle disposizioni del decreto con l'applicazione alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.

Osserva che il provvedimento rappresenta uno strumento assai utile per affrontare il problema delle doppie imposizioni e permetterà ai contribuenti italiani di risolvere più efficacemente le controversie che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali in materia.

Alla luce di quanto esposto, preannuncia sin d'ora il proprio orientamento favorevole sul provvedimento.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**



## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	15
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.*

##### La seduta comincia alle 9.55.

**DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.**

**C. 2302-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri

sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 2302-A, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, segnala come le proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra.**

**C. 2122 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C.2122, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che nel quadro del partenariato strategico tra l'Unione europea e i paesi dell'America latina e dei Caraibi, istituito nel 1999 dal primo Vertice dei Capi di Stato e di governo, il 18 maggio 2010 – in occasione del VI Summit UE-ALC – le Parti hanno convenuto di costituire la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi (UE-ALC), con l'obiettivo di approfondire le relazioni reciproche, realizzare gli obiettivi comuni con la partecipazione attiva delle rispettive società civili e promuovere una maggiore visibilità reciproca.

La Fondazione è stata inizialmente costituita come organismo tedesco di diritto civile, ad Amburgo nel 2011, in attesa della conclusione dell'Accordo internazionale costitutivo necessario per trasformarla in un'organizzazione internazionale. Passando ad esaminare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, che è stato firmato il 25 ottobre 2016 ed è entrato in vigore il 17 maggio 2019, esso si compone di un breve preambolo e di 30 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'Accordo, ovvero l'istituzione della Fondazione, di cui fissa gli obiettivi. L'articolo 2 definisce la Fondazione come organizzazione internazionale di natura intergovernativa con sede ad Amburgo. L'articolo 3 indica che membri della Fondazione sono esclusivamente l'Unione europea, gli Stati membri dell'UE e i Paesi dell'America latina e dei Caraibi che hanno espresso il consenso ad essere vincolati dall'Accordo, secondo le rispettive procedure interne; la Fondazione è anche aperta alla partecipazione della Comunità di Stati latinoamericani e dei Caraibi (CELAC). L'articolo 4 attribuisce alla Fondazione personalità giuridica internazionale per la realizzazione degli obiettivi nel territorio dei Paesi membri, conformemente al diritto interno di ciascuno di essi. Gli articoli 5 e 6 definiscono gli obiettivi della Fondazione e i criteri per le attività, promuovendo la partecipazione della società civile e delle istituzioni accademiche per il rafforzamento del partenariato strategico e incentivando gli scambi e reti tra attori della società civile delle Parti. L'articolo 7 delinea le attività della Fondazione, che comprendono iniziative per sensibilizzare, stimolare il dibattito e l'approfondimento, lo scambio di conoscenze e buone prassi sulle tematiche affrontate nelle riunioni del partenariato CELAC-UE (programmi di cooperazione, seminari, conferenze, gruppi di lavoro, corsi di formazione, studi, pubblicazioni, mostre e piattaforme informatiche).

Inoltre la Fondazione può avviare iniziative in associazione, oltre che con i propri membri, con istituzioni pubbliche e private, nonché con organizzazioni internazionali e regionali.

Gli articoli da 8 a 15 disciplinano la struttura della Fondazione, precisandone composizione, competenze e modalità di lavoro. In particolare, secondo l'articolo 8 la Fondazione comprende: il Consiglio dei governatori, il Presidente e il direttore esecutivo. Il Consiglio dei governatori è composto da rappresentanti di ciascuno dei membri della Fondazione; si riunisce a livello di alti funzionari a margine delle



riunioni di alti funzionari CELAC-UE e, se del caso, a livello di Ministri degli affari esteri in occasione dei vertici CELAC-UE. Ai sensi dell'articolo 9 l'Assemblea parlamentare euro-latino-americana (EURO-LAT) e l'Assemblea parlamentare paritetica ACP è invitata a nominare in rappresentante dell'UE e uno dei Caraibi in veste di osservatori presso il Consiglio dei governatori. In base all'articolo 10 la Presidenza del Consiglio dei governatori è esercitata da due Presidenti in rappresentanza dell'UE e dei paesi dell'America latina e dei Caraibi.

L'articolo 11 stabilisce che il Consiglio:

nomina il Presidente della Fondazione e il Direttore esecutivo; adotta gli orientamenti generali e stabilisce le priorità operative per le attività della Fondazione;

approva i programmi di lavoro (annuali e pluriennali), il bilancio annuale (per l'anno successivo), la relazione annuale e il rendiconto finanziario (per l'anno precedente), la struttura organizzativa e lo statuto del personale della Fondazione, nonché i criteri per il controllo e l'*audit* dei progetti;

risolve le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo;

approva la conclusione dell'Accordo di sede, di accordi che la Fondazione può concludere con gli Stati dell'America latina e dei Caraibi e gli Stati membri dell'Unione europea in materia di privilegi e immunità, nonché di accordi con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici e privati negoziati dal Direttore esecutivo; valuta le attività della Fondazione, sulla base delle relazioni presentate dal Direttore esecutivo. Ai sensi dell'articolo 12 il Consiglio dei governatori si riunisce due volte l'anno, in coincidenza delle riunioni CELAC-UE a livello di funzionari e su iniziativa del Presidente, del Direttore esecutivo o di un terzo dei suoi membri per riunioni straordinarie; l'articolo 13 precisa che il Consiglio opera in presenza di oltre la metà dei membri e

adotta le decisioni per consenso. L'articolo 14 stabilisce che il Presidente della Fondazione viene designato dal Consiglio dei governatori tra i candidati indicati dai membri della Fondazione, per un mandato quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il Presidente deve essere una personalità nota e autorevole sia in America latina e nei Caraibi sia nell'Unione europea, esercita le proprie funzioni su base volontaria, ma ha diritto al rimborso di tutte le spese necessarie e debitamente giustificate. La presidenza viene esercitata a turno da un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e da un cittadino di uno Stato dell'America latina o dei Caraibi. Se il Presidente designato proviene da uno Stato membro dell'Unione europea, il direttore esecutivo nominato proverrà da uno Stato dell'America latina o dei Caraibi, e viceversa.

Quanto alle funzioni Il Presidente:

rappresenta la Fondazione nelle sue relazioni esterne e ne assicura la visibilità;

riferisce alle riunioni dei Ministri degli affari esteri, ad altre riunioni ministeriali e al Consiglio dei governatori;

fornisce consulenza al Direttore esecutivo nell'elaborazione dei programmi di lavoro e del bilancio che dovrà essere approvato dal Consiglio dei governatori.

Il Direttore esecutivo della Fondazione, secondo quanto previsto all'articolo 15, è anch'egli designato dal Consiglio dei governatori per quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base delle candidature presentate dai membri della Fondazione. La carica è retribuita e viene esercitata con un criterio di alternanza tra le Parti, analogamente a quella del Presidente della Fondazione.

Il Direttore esecutivo, come rappresentante giuridico della Fondazione:

elabora i programmi pluriennali ed annuali ed il bilancio della Fondazione in consultazione con il Presidente;

nomina e dirige il personale, esegue il bilancio, presenta al Consiglio dei Go-

vernatori relazioni periodiche e annuali, prepara le riunioni e assiste il Consiglio dei governatori;

tiene i contatti con la società civile e le istituzioni coinvolte nell'attività della Fondazione;

conduce consultazioni e negoziati con il Paese che ospita la sede o con altri Stati membri della Fondazione sui privilegi e le immunità di cui essa gode sul loro territorio; negozia accordi della Fondazione con organizzazioni internazionali, Stati ed enti pubblici e privati, previa informazione e consultazione del Consiglio dei governatori.

L'articolo 16 disciplina il finanziamento della Fondazione, che è assicurato tramite contributi versati su base volontaria dai membri. In casi specifici, su autorizzazione del Consiglio dei governatori, la Fondazione può generare risorse supplementari tramite finanziamenti esterni di enti pubblici e privati. La Repubblica federale di Germania fornisce, a proprie spese e nell'ambito del suo contributo finanziario, i locali che ospitano la sede della Fondazione e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.

Gli articoli da 17 a 19 disciplinano l'*audit* e pubblicazione dei conti, la valutazione della Fondazione e i partenariati strategici che essa può istituire.

In particolare, ai sensi dell'articolo 17 il Consiglio dei governatori nomina revisori indipendenti per verificare i conti della Fondazione. I conti certificati, che illustrano le attività e passività, le spese e le entrate, sono messi a disposizione dei membri quanto prima dopo la fine di ciascun esercizio finanziario e non oltre 6 mesi da tale data, e sono sottoposti all'approvazione del Consiglio dei governatori. In base all'articolo 18 il Presidente sottopone, ogni quattro anni, una relazione sulle attività della Fondazione alla valutazione del Consiglio.

L'articolo 19 prevede che la Fondazione ha quattro *partner* strategici iniziali (da parte dell'Unione europea, *l'Institut des Amériques* in Francia e la regione Lom-

bardia in Italia e, da parte dell'America latina e dei Caraibi, la *Fundación Global Democracia y Desarrollo* nella Repubblica dominicana e la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi delle Nazioni Unite). Essa può istituire ulteriori partenariati con organizzazioni intergovernative, Stati ed enti pubblici o privati di entrambe le regioni, nel rispetto dell'equilibrio bi-regionale.

L'articolo 20 stabilisce che lo *status*, i privilegi e le immunità della Fondazione, del Consiglio dei governatori, del Presidente, del Direttore esecutivo e dei membri del personale e dei rappresentanti dei membri nel territorio della Repubblica federale tedesca ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni sono disciplinate da un accordo di sede. Si prevede che la Fondazione può stipulare con altri membri accordi relativi a privilegi e immunità per garantire il corretto funzionamento della Fondazione. Inoltre la Fondazione, nell'ambito delle sue attività, è esonerata da qualsiasi imposta diretta; il direttore esecutivo e i membri del personale della Fondazione sono esonerati dalle imposte nazionali su stipendi ed emolumenti versati dalla Fondazione.

Ai sensi dell'articolo 21 le lingue di lavoro della Fondazione sono quelle utilizzate nel partenariato strategico tra l'America latina e i Caraibi e l'Unione europea.

In relazione alla risoluzione delle controversie, l'articolo 22 stabilisce che saranno risolte tramite negoziati diretti tra le parti e in caso di mancata composizione, la controversia sarà sottoposta alla decisione del Consiglio dei governatori. Secondo l'articolo 23 l'Accordo può essere modificato su iniziativa del Consiglio dei governatori o su richiesta di una delle parti e le modifiche sono adottate per consenso; In base all'articolo 24 esso è aperto alla firma e alla ratifica fino alla sua entrata in vigore e, successivamente, all'adesione; l'articolo 25 stabilisce che entra in vigore trenta giorni dopo che otto Parti di ciascuna regione, comprese la Repubblica federale di Germania e l'Unione europea, hanno depositato i rispet-

tivi strumenti di ratifica o adesione. L'articolo 26 prevede che l'Accordo ha durata indeterminata, può essere denunciato da ciascuna Parte mediante notifica scritta indirizzata al depositario per via diplomatica e che la denuncia ha effetto dodici mesi dopo che è pervenuta la notifica. L'articolo 27 prevede lo scioglimento della Fondazione se tutti i suoi membri, o tutti tranne uno, hanno denunciato l'Accordo oppure se i suoi membri decidono di denunciarlo. In caso di denuncia dell'Accordo, la Fondazione continua a esistere soltanto ai fini della sua liquidazione. Le sue attività sono liquidate da curatori che procedono alla vendita delle attività della Fondazione e all'estinzione delle passività. Il saldo è ripartito tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi. Ai sensi dell'articolo 28 il depositario dell'Accordo è il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. L'articolo 29 contempla la possibilità che al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, le Parti possono formulare riserve o dichiarazioni in merito al testo dell'Accordo, a condizione che esse non siano incompatibili con il suo oggetto e le sue finalità. L'articolo 30 detta le disposizioni transitorie e prevede che all'entrata in vigore dell'Accordo la fondazione transitoria istituita nel 2011 secondo il diritto tedesco terminerà le proprie attività e sarà sciolta. Le attività e le passività, le risorse, i fondi e altri obblighi contrattuali di tale fondazione sono trasferiti alla neo-costituita Fondazione internazionale UE-ALC. Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, già approvato dal Senato, esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca una clausola d'invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo che non vi si faccia fronte con apposito provvedimento legislativo da eventuali oneri derivanti dall'articolo 20 dell'Accordo.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala come il disegno di legge attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra.**

**C. 2230 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, in sostituzione del relatore, Raciti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2230, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra.

Segnala innanzitutto come l'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo – *Cooperation agreement on partnership and development (CAPD)* – tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan sia stato firmato a Monaco il 17 febbraio 2017, in occasione della 53<sup>a</sup> edizione della Conferenza sulla sicurezza,

dall'Alto Rappresentante per la politica estera e dal Ministro delle finanze afgano, alla presenza del presidente dell'Afghanistan, Ashraf Ghani, in esito a un *iter* negoziale iniziato nel novembre 2011 e concluso il 28 aprile 2015.

L'Accordo è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione fra l'Unione europea e l'Afghanistan, confermando, altresì, l'impegno dell'Unione a favore del futuro sviluppo dell'Afghanistan durante il « Decennio di trasformazione » (2015-2024) e oltre, essendo prevista la possibilità che l'Accordo venga prorogato automaticamente per periodi di cinque anni. Il CAPD, pertanto, è destinato a fornire la base per il sostegno continuo dell'Unione europea all'Afghanistan nell'attuazione del proprio programma di riforme. Nella relazione illustrativa viene precisato che l'Accordo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L67 del 14 marzo 2017, è in applicazione provvisoria dal 1° dicembre 2017 limitatamente alle materie che rientrano nella competenza dell'Unione, incluse quelle relative alla competenza dell'Unione europea di definire ed applicare una politica estera e di sicurezza comune. Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di 60 articoli, suddivisi in 9 titoli. Con il Titolo I (composto dagli articoli 1 e 2) le Parti individuano la natura e il campo di applicazione dell'Accordo, che istituisce un partenariato teso a consolidare la cooperazione, al fine di:

sostenere la pace e la sicurezza in Afghanistan e nella regione;

promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione dell'Afghanistan nell'economia mondiale;

instaurare un dialogo sulle questioni politiche, compresa la protezione dei diritti umani; promuovere la cooperazione allo sviluppo con lo scopo di eliminare la povertà;

sviluppare gli scambi e gli investimenti tra le Parti con reciproco vantaggio;

migliorare il coordinamento tra le Parti per affrontare le sfide globali, promuovendo soluzioni multilaterali;

promuovere il dialogo e la cooperazione in un'ampia gamma di settori specifici.

In tale ambito le Parti confermano, altresì, la loro adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Ai sensi delle disposizioni del Titolo II (composto dagli articoli da 3 a 11), concernente la cooperazione politica, le Parti si impegnano a instaurare un dialogo politico regolare per favorire una migliore comprensione reciproca, per cooperare alla promozione dei diritti umani e delle istituzioni che se ne occupano, nonché per consolidare le politiche relative alle questioni di genere. Viene esplicitata altresì la volontà delle Parti a cooperare per promuovere la piena applicazione dello statuto della Corte penale internazionale, per rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa, per contrastare il commercio illecito di armi leggere e il terrorismo. Il Titolo III (composto del solo articolo 12) è relativo alla cooperazione allo sviluppo. In proposito le Parti si impegnano, fra l'altro, a conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio (e i parametri di riferimento successivi, come gli Obiettivi di sviluppo sostenibile – SDGs – previsti dall'Agenda 2030), l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione nell'economia mondiale, nonché a promuovere l'effettiva applicazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) intensificando la cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali, compresi i principi del lavoro dignitoso. Il Titolo IV (composto dagli articoli da 13 a 23) definisce la cornice della cooperazione in materia di scambi e investimenti, prevedendo l'avvio di un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale, la diversificazione degli scambi commerciali, l'eliminazione degli ostacoli non tariffari e la collaborazione su questioni sanitarie e di sicurezza alimentare.

Vengono, inoltre, previsti l'intensificazione della cooperazione tra le autorità

doganali, l'incentivazione agli investimenti diretti esteri, l'accesso reciproco nel settore dei servizi e la tutela di diritti di proprietà intellettuale. Il Titolo V (composto dagli articoli da 24 a 30) riguarda la cooperazione in materia di giustizia e affari interni. In merito le Parti riconoscono l'importanza di incrementare la loro cooperazione in tali ambiti, rafforzando le istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia, compreso il sistema penitenziario. Inoltre le Parti convengono di collaborare per contrastare la criminalità organizzata e la corruzione, sull'impegno a combattere il traffico di stupefacenti, il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo nonché sulla gestione congiunta dei flussi migratori, a partire dalla possibilità di negoziare un accordo di riammissione. Il Titolo VI (composto dagli articoli da 31 a 47) riguarda la cooperazione settoriale. Al riguardo l'Accordo prevede che le Parti collaborino nella modernizzazione della pubblica amministrazione in Afghanistan e nella gestione delle finanze pubbliche afgane, nel buon governo nel settore fiscale nonché nei servizi finanziari e nello sviluppo delle capacità statistiche. La cooperazione sarà rafforzata anche nell'ambito della gestione del rischio di catastrofi e nello sfruttamento e sviluppo delle risorse naturali.

Le Parti promuoveranno altresì azioni concertate nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, dell'occupazione, dello sviluppo sociale, dell'energia, dei trasporti, dell'agricoltura, della sanità, della cultura, della tutela dell'ambiente, della società dell'informazione e della politica audiovisiva e dei *media*. Il Titolo VII (composto dal solo articolo 48) concerne la cooperazione regionale. In proposito le Parti riconoscono la necessità di condurre iniziative di cooperazione regionale per ripristinare lo *status* dell'Afghanistan quale ponte continentale tra l'Asia centrale, l'Asia meridionale e il Medio Oriente, per stimolare la crescita economica e la stabilità politica della regione e instaurare un clima di fiducia attraverso programmi di formazione, laboratori e

seminari, scambi di esperti, studi o altre azioni concordate. Il Titolo VIII (composto dal solo articolo 49) è relativo al quadro istituzionale e prevede l'istituzione di un comitato misto per l'attuazione dell'Accordo. Il Titolo IX (composto dagli articoli da 50 a 60) reca le disposizioni finali. In merito si prevede che l'Unione europea fornisca all'Afghanistan l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per attuare la cooperazione stabilita dall'Accordo, mentre l'Afghanistan mette a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per garantire il conseguimento degli obiettivi concordati. Le Parti si impegnano inoltre a cooperare nella lotta contro le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno degli interessi finanziari nell'ambito delle loro politiche di cooperazione allo sviluppo. Ciascuna delle Parti può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione e ciascuna può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo.

Le Parti possono altresì integrare l'Accordo con accordi specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel campo di applicazione contemplato dall'Accordo medesimo.

Sono previste, inoltre, disposizioni sull'entrata in vigore, sulla denuncia e sulla durata dell'Accordo. Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.



Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal Presidente.

**La seduta termina alle 10.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 gennaio 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra (C. 2122 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2122, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016 »;

rilevato come l'Accordo di cui si propone la ratifica si ponga nel quadro del partenariato strategico tra l'Unione europea e i paesi dell'America latina e dei Caraibi, con l'obiettivo di approfondire le

relazioni reciproche tra le Parti, realizzare gli obiettivi comuni con la partecipazione attiva delle rispettive società civili e promuovere una maggiore visibilità reciproca;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (C. 2230 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2230, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017 »;

evidenziato come l'Accordo sia volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione fra l'Unione europea e l'Afghanistan e a fornire la base per il soste-

gno continuo dell'Unione europea all'Afghanistan nell'attuazione del suo programma di riforme;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604- <i>bis</i> e 604- <i>ter</i> del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan e C. 868 Scalfarotto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento C. 2255 Bartolozzi e C. 2171 Perantoni</i> ) .....	25
Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori. C. 2047 Ascari ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 2102 Bazoli</i> ) .....	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26

##### SEDE REFERENTE

Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Modifiche agli articoli 604-*bis* e 604-*ter* del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan e C. 868 Scalfarotto.**

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento C. 2255 Bartolozzi e C. 2171 Perantoni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che è stata presentata la proposta di legge C. 2255 Bartolozzi, che, in quanto vertente su identica materia, è abbinata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, alle proposte di legge in esame.

Avverte altresì che è stata assegnata la proposta di legge C. 2171 Perantoni, di cui è stato richiesto l'abbinamento. Considerato che tale proposta di legge presenta un perimetro di intervento normativo più ampio rispetto a quello delle proposte di legge C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto e C. 2255 Bartolozzi, precisa che essa potrà essere oggetto di abbinamento a seguito di una deliberazione in tal senso della Commissione.

Roberto TURRI (LEGA) constata l'assenza del rappresentante del Governo e chiede se ne sia necessaria la presenza ai fini della prosecuzione dei lavori della Commissione.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel replicare al collega Turri, precisa che, trattandosi di una deliberazione procedurale, la Commissione può procedere anche in assenza del rappresentante del Governo.

La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 2171 Perantoni, recante « Modifiche agli articoli

604-bis e 604-ter del codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto della violenza e della discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, nonché istituzione di centri anti-violenza e della Giornata nazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia» al provvedimento in esame.

Alessandro ZAN (PD), *relatore*, chiede che la Commissione avvii un ciclo di audizioni sulle proposte di legge in esame.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che le decisioni in merito ad un ciclo di audizioni sulle proposte di legge in esame potranno essere assunte nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori. C. 2047 Ascari.**

*(Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 2102 Bazoli).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 settembre 2019.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 2102 Bazoli, della quale è stato chiesto l'abbinamento. Comunica che la

proposta di legge C. 2102 Bazoli, presentando un perimetro di intervento normativo più ampio rispetto a quello della proposta di legge C. 2047 Ascari, potrà essere oggetto di abbinamento a seguito di una deliberazione in tal senso della Commissione.

Roberto TURRI (LEGA) chiede l'abbinamento della proposta di legge presentata dal suo gruppo sulla medesima materia.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, comunica che allo stato non risulta assegnata alla Commissione Giustizia la proposta di legge del gruppo della Lega sul tema in esame e che si provvederà a tale abbinamento non appena interverrà l'assegnazione da parte del Presidente della Camera.

La Commissione delibera l'abbinamento della proposta di legge C. 2102 Bazoli recante « Delega al Governo per la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei minori » al provvedimento in esame.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. C. 1769 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .	28
ALLEGATO ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	28

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Ricardo Antonio Merlo.*

#### La seduta comincia alle 13.20.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. C. 1769 Governo.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2019.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze e Politiche dell'Unione europea.

Guglielmo PICCHI (LEGA) rappresenta il convinto sostegno del suo gruppo al provvedimento in titolo, unitamente all'auspicio affinché il Governo trasmetta sollecitamente al Parlamento tutti i trattati siglati in materia di doppie imposizioni, trattandosi di materia essenziale per la promozione degli scambi commerciali e il sostegno alle esportazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Di Stasio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.**

**C. 1999 Governo.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa e Attività produttive. Avverte, altresì, che la Commissione Bilancio si è espressa favorevolmente seppure con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, la relatrice, deputata Emiliozzi, ha presentato l'emendamento 3.1 di recepimento di tale condizione (*vedi allegato*).

Mirella EMILIOZZI (M5S), *relatrice*, illustra l'emendamento 3.1.

Il sottosegretario Ricardo Antonio MERLO esprime parere favorevole.

La Commissione approva, all'unanimità, l'emendamento 3.1 della relatrice.

Paolo FORMENTINI (LEGA), intervenendo in sede di dichiarazione di voto in vista del conferimento del mandato alla relatrice, evidenzia il rilievo che, nella

visione del suo gruppo, riveste il Corno d'Africa come area geopolitica di fondamentale centralità strategica per l'Italia, tanto più in considerazione della stagione di riforme in corso in Etiopia. Sottolinea che l'Accordo in esame si inquadra in una prospettiva di pace per la regione: conseguentemente, auspica che il Governo italiano voglia mantenere un livello di attenzione elevato nei confronti di un Paese ancora afflitto da gravi problematiche, in particolare da un preoccupante tasso di disoccupazione giovanile.

Piero FASSINO (PD) esprime a sua volta il sostegno del gruppo del partito democratico al provvedimento in titolo, in quanto concernente un Paese di importanza cruciale per l'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, delibera, quindi, di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Emiliozzi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 13.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

## ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 (C. 1999 Governo).**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole:* pari a euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2019 *con le seguenti:* valutato in euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

**3. 1.** La Relatrice.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	35
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	42
Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia. C. 2152, approvata dalla 6 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile». Atto n. 137 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	37
---	----

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	37
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	38
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE. Atto n. 139 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	38
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Atto n. 140 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	39
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista. Atto n. 141 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno per la realizzazione di una banca di investimento.**

**C. 2302-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 142 del 2019, recante Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, nella seduta del 14 gennaio 2020, al fine dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Rammenta che, in tale occasione la rappresentante del Governo, attesa l'esigenza di acquisire elementi informativi in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario connessi a talune disposizioni, si era riservata di fornire tali elementi nel prosieguo dell'esame. Pertanto, la Commissione ha disposto il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Segnala che la Commissione finanze, pur in mancanza del parere della Commissione bilancio, essendo il provvedimento già calendarizzato in Assemblea, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, nella seduta del 16 gennaio 2020, approvando alcuni emenda-

menti che non appaiono presentare aspetti problematici dal punto di vista finanziario.

Evidenzia che la Commissione è quindi ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella menzionata seduta dello scorso 14 gennaio.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che l'operazione di rafforzamento patrimoniale di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a. ha le caratteristiche per essere classificata come operazione finanziaria ai fini del SEC2010 e in quanto tale risulta priva di effetti in termini di indebitamento netto.

Segnala che l'assunzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di eventuali rischi connessi alla situazione patrimoniale e gestionale della società di nuova costituzione in caso di scissione della Banca del Mezzogiorno e attribuzione al predetto Ministero dell'intero capitale sociale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, risulta priva di effetti finanziari a causa della mancanza di un corrispettivo e della circostanza che il trasferimento del capitale sociale avverrebbe tra due pubbliche amministrazioni, posto che anche INVITALIA è classificata in tale settore.

Per quanto riguarda la riassegnazione delle eventuali risorse non utilizzate al capitolo di provenienza prevista dal comma 5 dell'articolo 1, conferma che detto capitolo riguarda finalità di spesa cui non sono ricollegabili effetti in termini di indebitamento netto e che l'eventuale variazione di bilancio sarà effettuata nell'esercizio 2020.

Con riferimento al capitolo 7175, da cui vengono attinte le risorse utilizzate per la copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, conferma che le risorse sono idonee a compensare gli effetti delle disposizioni in oggetto anche in termini di fabbisogno e che la mancata imputazione degli effetti in



termini di fabbisogno, di cui all'articolo 1, comma 536, della legge di bilancio 2020 è da attribuire ad un mero refuso.

Segnala che l'utilizzo delle risorse ai fini della copertura degli oneri derivanti dal provvedimento non è suscettibile di pregiudicare impegni derivanti dalla legislazione vigente.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, nel rilevare la necessità, dal punto di vista formale, di riformulare più puntualmente la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, imputando gli oneri « alle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte sul capitolo 7175 », prevedendo altresì « la riduzione » delle medesime risorse anziché il loro « utilizzo », formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2302-A, recante DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno per la realizzazione di una banca di investimento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'operazione di rafforzamento patrimoniale di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a. ha le caratteristiche per essere classificata come operazione finanziaria ai fini del SEC2010 e in quanto tale risulta priva di effetti in termini di indebitamento netto;

l'assunzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di eventuali rischi connessi alla situazione patrimoniale e gestionale della società di nuova costituzione in caso di scissione della Banca del Mezzogiorno e attribuzione al predetto Ministero dell'intero capitale sociale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, risulta priva di effetti finanziari a causa della mancanza di un corrispettivo e della circostanza che il trasferimento del capi-

tale sociale avverrebbe tra due pubbliche amministrazioni, posto che anche INVITALIA è classificata in tale settore;

per quanto riguarda la riassegnazione delle eventuali risorse non utilizzate al capitolo di provenienza prevista dal comma 5 dell'articolo 1, si conferma che detto capitolo riguarda finalità di spesa cui non sono ricollegabili effetti in termini di indebitamento netto e che l'eventuale variazione di bilancio sarà effettuata nell'esercizio 2020;

con riferimento al capitolo 7175, da cui vengono attinte le risorse utilizzate per la copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, si conferma che le risorse sono idonee a compensare gli effetti delle disposizioni in oggetto anche in termini di fabbisogno e che la mancata imputazione degli effetti in termini di fabbisogno, di cui all'articolo 1, comma 536, della legge di bilancio 2020 è da attribuire ad un mero refuso;

l'utilizzo delle risorse ai fini della copertura degli oneri derivanti dal provvedimento non è suscettibile di pregiudicare impegni derivanti dalla legislazione vigente;

rilevata la necessità, dal punto di vista formale, di riformulare più puntualmente la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, imputando gli oneri « alle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte sul capitolo 7175 », e prevedendo altresì « la riduzione » delle medesime risorse anziché il loro « utilizzo »,

esprime sul testo del provvedimento

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente: Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-



spondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Gemmato 1.53, che è volta a prevedere che le operazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono finalizzate anche all'indennizzo dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, che potrebbe incidere sulla redditività dell'intervento statale e quindi sulla classificazione del medesimo come operazione finanziaria;

D'Attis 1.50, che è volta a prevedere che la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a. promuove lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento anche attraverso il ruolo dei Confidi, al fine di rafforzare gli investimenti delle piccole e medie imprese dei territori del Sud, nonché a sostegno dell'accesso al credito in favore delle start up giovanili. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'av-

viso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Nevi 1.10, che è volta a prevedere che le operazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono realizzate attraverso progetti di ristrutturazione e rilancio industriale idonei a garantire la tutela dei risparmiatori e la massima salvaguardia dei livelli occupazionali delle società direttamente coinvolte. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, che potrebbe incidere sulla redditività dell'intervento statale e quindi sulla classificazione del medesimo come operazione finanziaria;

Gemmato 1.54 e 1.55, che sono volte a prevedere che le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1 siano destinate, per una quota pari a 300 milioni di euro, a indennizzare i risparmiatori delle banche interessate dall'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie di cui al medesimo comma 1, che hanno subito un pregiudizio ingiusto in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, che potrebbe incidere sulla redditività dell'intervento statale e quindi sulla classificazione del medesimo come operazione finanziaria;

D'Attis 1.51, che è volta ad estendere agli anni 2020 e 2021 la previsione secondo cui le risorse del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, possono essere destinate, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, per prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di

vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

identici Gebhard 1.012 e Centemero 1.014, che sono volti a prevedere l'esenzione ai fini IVA delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

identici Centemero 1.026 e Gebhard 1.027, che sono volti a prevedere che le disposizioni relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le banche di credito cooperativo aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

D'Ettore 2.09, che è volto a prevedere l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, della Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'av-

viso del Governo in merito alla effettiva possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito dei vigenti stanziamenti di bilancio;

Giacomoni 2.013, che è volto a prevedere misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo patrimonio Italia, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria proposta;

Centemero 2.017, che è volto a prevedere che, ai fini del calcolo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio o dall'investimento in contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, tra i titoli equiparati alle obbligazioni e agli altri titoli similari rientrano anche i *project bond*. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti D'Attis 1.50 e 1.51, degli

identici articoli aggiuntivi Gebhard 1.012 e Centemero 1.014, degli identici articoli aggiuntivi Centemero 1.026 e Gebhard 1.027 e dell'articolo aggiuntivo Giacomoni 2.013, sui quali esprime invece nulla osta, in quanto non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede che il rappresentante del Governo chiarisca ulteriormente le ragioni del parere contrario sugli emendamenti Gemmato 1.53, 1.54 e 1.55, volti ad assicurare il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. In proposito, ritiene fondamentale che nel testo del provvedimento sia evidenziato il ruolo dei risparmiatori che rappresentano la parte più debole e meno tutelata. Ritiene, infatti, che se è doveroso tutelare gli istituti bancari in crisi è altrettanto necessario estendere tale tutela anche ai risparmiatori. Rappresenta, infine, che i citati emendamenti non comportano ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, replicando all'onorevole Lucaselli, evidenzia che il Governo non ha obiezioni in merito alle finalità degli emendamenti Gemmato 1.53, 1.54 e 1.55, poiché condivide la volontà di garantire forme di ristoro per i risparmiatori che hanno subito un danno. Tuttavia, rileva che i citati emendamenti appaiono suscettibili di incidere sulla redditività dell'intervento statale, e quindi sulla classificazione del medesimo come operazione finanziaria e risultano in ogni caso privi della necessaria copertura finanziaria in termini di indebitamento netto, in quanto a fronte di oneri da coprire anche in termini di indebitamento netto, utilizzano risorse che hanno effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziario e di fabbisogno.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.10, 1.53, 1.54, 1.55 e sugli articoli aggiuntivi 2.09 e 2.013, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.**

**C. 1676 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2020.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato contenente gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi di chiarimento contenuti nella nota testé depositata dal Governo.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia.**

**C. 2152, approvata dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore*, segnala che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia. Rammenta, inoltre, che la proposta è stata approvata, in sede deliberante, dalla 6<sup>a</sup> Commissione (Finanze) del Senato.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che la proposta in esame è finalizzata al trasferimento di aree, attualmente demaniali, al patrimonio disponibile del comune di Chioggia, che potrebbe poi provvedere all'alienazione ai privati interessati. Si dispone che l'acquisto delle aree faccia venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi che possono essere richiesti a qualsiasi titolo, anche in futuro, in dipendenza dell'occupazione di tali aree.

Evidenzia che a fronte dell'operazione prefigurata, si prevede un onere che ha durata triennale (2019-2021). A tal proposito, ritiene che andrebbero esplicitate le ragioni della limitazione temporale dell'onere al triennio: osserva infatti che i canoni hanno natura potenzialmente permanente mentre, come si evince dagli elementi forniti dal Governo presso il Senato, la copertura disposta appare sterilizzare solo l'onere derivante dal mancato incasso dei canoni riferiti alle ultime dieci annualità (800.000 euro). Segnala che è inoltre previsto un ristoro forfetario di 200.000 euro annui per il 2020 ed il 2021. A quest'ultimo riguardo ritiene che andrebbero altresì esplicitati i parametri e gli elementi di valutazione sottostanti la de-

terminazione degli oneri indicati con riferimento agli esercizi 2020 e al 2021 (che sembrano individuati con esclusivo riguardo ad un'ipotesi di slittamento temporale delle procedure), fermo restando che la previsione di tale spesa non consente comunque di fornire copertura alle mancate entrate da canoni riferite agli esercizi successivi al 2021. Fa presente che pertanto andrebbe chiarito, anche per gli anni successivi al triennio considerato, quali siano gli effetti finanziari derivanti, su base annua, dal venir meno dei canoni demaniali in questione.

In merito alla sostenibilità finanziaria per il comune di Chioggia, prende atto che le norme in esame non pongono in capo al comune l'obbligo di provvedere all'acquisto, né lo assoggettano a diritti potestativi di terzi, per cui l'ente potrà procedere all'acquisto (e alla successiva cessione ai privati interessati) delle aree nel quadro dei propri vincoli di bilancio (cui la norma in esame non deroga) e al sussistere delle necessarie risorse finanziarie.

In merito ai profili fiscali, evidenzia, infine, che l'articolo 3, comma 3, della legge n. 177 del 1992, la cui applicazione è richiamata dal testo in esame, prevede, per le cessioni delle aree demaniali in oggetto ai privati possessori, il pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa di 100.000 lire (ossia 51,65 euro). Sul punto, prende atto di quanto che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha chiarito che l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa in luogo della proporzionale comporterà effetti negativi di gettito, non quantificabili come perdita di gettito, ma come «una sorta di rinuncia a maggior gettito» in quanto i trasferimenti in parola sono disposti dal provvedimento stesso.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 3 dell'articolo 1 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 800.000 euro per l'anno 2019 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di

parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2019-2021.

Ciò posto, premesso che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, rileva la necessità, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2019, di adeguare la decorrenza dell'onere a far data dall'anno 2020, imputando la relativa copertura al predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente, riferendola al nuovo bilancio triennale 2020-2022. Peraltro, in relazione alla natura dell'onere, derivante, secondo quanto riportato nella nota della Ragioneria generale dello Stato depositata nella seduta della 5a Commissione del Senato del 1° ottobre 2019, dalla rinuncia all'incasso delle indennità di occupazione delle aree oggetto di trasferimento, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di specificare che l'onere medesimo è costituito da minori entrate. Su tali aspetti ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 9.45.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile ».**

**Atto n. 137.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, comunica che non è ancora stato trasmesso il prescritto parere del Consiglio di Stato sul provvedimento in esame. Non essendovi obiezioni, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.50.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 9.50.**

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120.**

(Rilievi alle Commissioni II e XI).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 gennaio 2020.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede che l'esame del provvedimento sia ulteriormente rinviato per consentire al Governo di svolgere i necessari approfondimenti volti a fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.



**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.**

**Atto n. 138.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, comunica che non è ancora stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza Unificata sul provvedimento in esame. Non essendovi obiezioni, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE.**

**Atto n. 139.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Fabio MELILLI (PD), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la Direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio.

Ricorda che la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 è stata conferita al Governo con l'articolo 19 della legge n. 117 del 2019, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

In merito all'articolo 1, recante ambito di applicazione, non ha osservazioni da formulare, così come sull'articolo 2, recante definizioni.

Con riferimento agli articoli da 3 a 7, in materia di ispezioni, al fine di verificare l'effettiva assenza di risvolti finanziari negativi discendenti dalla nuova disciplina delle ispezioni, ritiene che andrebbe chiarito se le nuove attività ispettive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente siano effettivamente in misura tale da non comportare un aggravio di compiti e, di conseguenza, una maggiore esigenza di risorse umane, strumentali e finanziarie.

In merito all'articolo 8, recante disposizioni tariffarie, atteso che la revoca del fermo può essere disposta, oltre che con il pagamento dei costi ispettivi, anche mediante la prestazione di una garanzia sufficiente per il loro rimborso, reputa che andrebbe confermato che anche in quest'ultimo caso sia garantito l'allineamento temporale fra le uscite e le entrate nel bilancio dello Stato, rispettivamente, per i costi delle attività ispettive e per le riscossioni delle tariffe.

Relativamente all'articolo 9, in materia di banca dati sulle ispezioni, atteso che l'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017 dispone che la Commissione elabora, mantiene e aggiorna una banca dati sulle ispezioni e alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare.

Quanto all'articolo 10, in materia di sanzioni, prende atto che prudenzialmente non sono stimate le eventuali nuove entrate da sanzioni amministrative discendenti dalla norma in esame. Con riferimento al carico di lavoro derivante dall'irrogazione delle sanzioni amministrative e dal complesso delle attività accertative

previste dalla norma, ritiene utile che siano fornite apposite conferme anche con riferimento alla sostenibilità delle attività di accertamento dei reati e delle violazioni amministrative da parte del personale competente con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

In merito all'articolo 11, recante modifiche al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, con riferimento al complesso delle ispezioni sulle navi ro-ro da passeggeri e sulle unità veloci da passeggeri in servizio di linea rinvia a quanto precedentemente osservato agli articoli da 3 a 7.

Sull'articolo 12, recante modifiche degli allegati, non ha osservazioni da formulare, mentre sull'articolo 13, recante disposizioni finanziarie, rinvia a quanto osservato con riferimento ai precedenti articoli. Infine, sull'articolo 14, recante disposizioni transitorie e abrogazioni, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.**

**Atto n. 140.**

*(Rilievi alla IX Commissione).*

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, relativamente ai contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che le disposizioni in esame modificano il decreto legislativo n. 45 del 2000, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/2108 relativo a norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Fa presente che la relazione tecnica afferma che le norme non prevedono alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possano determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato. Rammenta preliminarmente che né al decreto legislativo nel suo testo originario né alle modifiche successivamente introdotte sono stati ascritti effetti finanziari.

In proposito, con riferimento all'articolo 3, in cui si prevede che il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto individui e aggiorni l'elenco dei tratti di mare e i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda avvalendosi delle competenze tecniche e scientifiche dell'ISPRA, fa presente che la relazione tecnica ribadisce che l'avvalimento in questione avverrà senza oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, pur tenendo conto della clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento nel suo complesso, trattandosi dell'attribuzione all'ISPRA di un nuovo compito (non previsto a legislazione vigente in quanto l'articolo 3 nel testo attuale fa riferimento alle sole classi delle navi e non anche all'altezza delle onde), ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a suffragare l'assunzione che l'ISPRA possa effettivamente adempiere ai nuovi compiti con le risorse già previste a legislazione vigente.

Non ha osservazioni da formulare in relazione all'articolo 8 (visite alle navi passeggeri) e 9 (sanzioni), sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista.**

**Atto n. 141.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 in materia di sportello telematico dell'automobilista.

Evidenzia che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017.

Segnala che l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017 (Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico) demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la definizione delle disposizioni di coordinamento con il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000. Rammenta che il decreto legislativo n. 98 del 2017 reca una clausola di neutralità finanziaria (articolo 6, comma 2) riferita al provvedimento nel suo complesso: esso, infatti, è stato adottato in attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge n. 124 del 2015, che a sua volta ha previsto, tra i principi e i criteri direttivi, una clausola generale di neutralità finanziaria.

In particolare, evidenzia che l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 98

del 2017 prevede che i soggetti richiedenti corrispondano una tariffa unica, determinata e aggiornata con decreto ministeriale, tenuto conto dei costi dei servizi, e che l'importo dell'imposta di bollo sia determinato in misura tale da garantire i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente.

Fa presente che lo schema di decreto, composto di 3 articoli, è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che lo schema di regolamento in esame reca disposizioni di coordinamento con il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, con particolare riguardo alla disciplina dello sportello telematico dell'automobilista (STA).

Ricorda che il provvedimento è corredato di una clausola generale di neutralità finanziaria (articolo 2) mentre la relazione tecnica riferisce che per l'attuazione delle medesime disposizioni, con particolare riguardo a quelle che renderanno necessario un adeguamento delle procedure informatiche, le spese che dovranno essere sostenute dall'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti (stimate in 3 milioni di euro dalla relazione tecnica) sono coperte dagli attuali stanziamenti di bilancio. In proposito, premesso che la relazione tecnica non fornisce un'indicazione puntuale delle componenti della predetta spesa, ritiene che andrebbe chiarito se l'importo previsto riguardi spese di avvio del sistema da effettuare esclusivamente nell'esercizio 2020 ovvero se siano prevedibili anche negli anni successivi spese di manutenzione ed esercizio dei sistemi necessari, ad esempio, per il fascicolo digitale e la gestione in via telematica degli adempimenti amministrativi. Inoltre, posto che in base alla disciplina di rango primario



istitutiva del documento unico i relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti mediante tariffe e imposte di bollo fissate e aggiornate in misura tale da assicurare la copertura (articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 98 del 2017), ritiene che andrebbe confermata l' idoneità di tale meccanismo ad assicurare l'invarianza finanziaria anche a fronte delle innovazioni introdotte con il provvedimento in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame, conformemente alla corrente prassi legislativa, non « devono derivare » – anziché « non derivano »,

come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE  
DEL GOVERNO**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Roma, 20 GEN. 2020

UFFICIO IX

All'Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

Prot. Nr. 7403/2020  
Rif. Prot. Entrata Nr. 6024/2020  
Allegati:  
Risposta a Nota:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDEAll'Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

OGGETTO: Disegno di legge concernente: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017". A.C. n. 1676. Nota di verifica delle quantificazioni della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

Risulta iscritto all'o.d.g della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati il provvedimento indicato in oggetto, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, con riferimento alle osservazioni della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati circa le spese per missioni di cui all'articolo X dell'Accordo (quantificate in euro 7.200,00 dall'anno 2020 ad anni alterni), si rappresenta, per quanto di competenza, che le stesse possono essere utilmente configurate come oneri valutati. Relativamente alle predette spese, inoltre, quantificate per la partecipazione alle riunioni annuali del Comitato congiunto (articolo X dell'Accordo), si conferma poi che il predetto Comitato si riunirà, come specificato in relazione tecnica, alternandosi in Italia e in Australia e che le prime riunioni si terranno nel corso del 2020 a Canberra.

Conseguentemente, si concorda con la Commissione circa la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 (Copertura finanziaria) specificando gli oneri derivanti dalle spese di missione da quelli derivanti dalle altre spese, nonché di aggiornare la clausola di copertura

finanziaria al nuovo triennio 2020-2022 nel presupposto che il primo invio in Australia di rappresentanti italiani avvenga nell'anno 2020.

Pertanto il comma 1 dell'articolo 3 andrebbe riformulato nei seguenti termini:

*Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo X dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 7.200 ad anni alterni a decorrere dal 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui all'articolo IV dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a 461.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

Il Ragioniere Generale dello Stato



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. Esame emendamenti C. 2302-A ..... 44

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 44

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 46

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 47

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 142 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 51

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 21 gennaio 2020.*

**DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. Esame emendamenti C. 2302-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.40 alle 9.50.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.*

**La seduta comincia alle 9.45.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra.**

**C. 2119 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni CURRÒ (M5S), *relatore*, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2119, approvato all'unanimità dal Senato il 25 settembre 2019, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.

L'Accordo è volto ad elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le Parti. Frutto di un iter negoziale durato più di due anni, l'Accordo è finalizzato ad accrescere l'impegno dell'Unione europea e degli Stati membri nei confronti della Nuova Zelanda e rappresenta un ulteriore progresso nella direzione di un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione in Asia-Oceania.

Il testo si compone di 60 articoli, suddivisi in 10 Titoli che, dopo il Titolo I dedicato alle disposizioni generali, disciplinano il rafforzamento del dialogo politico e della collaborazione nei seguenti settori: politica estera e di sicurezza (Titolo II); sviluppo globale e aiuti umanitari (Titolo III); economia e commercio (Titolo IV); giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V); ricerca, innovazione e società dell'informazione (Titolo VI); istruzione, cultura e contatti interpersonali (Titolo VII); sviluppo sostenibile, energia e trasporti (Titolo VIII); il Titolo IX delinea il quadro istituzionale definito dall'Accordo e il Titolo X è dedicato alle disposizioni finali.

Gli aspetti di interesse della Commissione Finanze sono piuttosto limitati. In particolare rilevano:

il comma 3 dell'articolo 11 (Cooperazione nella lotta contro il terrorismo), ai sensi del quale le parti ribadiscono l'im-

pegno nei confronti delle norme internazionali del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) per combattere il finanziamento del terrorismo;

il comma 4 dell'articolo 14 (Dialogo in materia economica, commerciale e di investimenti), secondo il quale le parti avviano un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi bilaterali di servizi e a condividere informazioni ed esperienze sui rispettivi quadri di vigilanza e convengono di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario;

il comma 5 del medesimo articolo, che stabilisce che le parti incentivano lo sviluppo di un contesto attraente e stabile per gli investimenti bilaterali, tramite un dialogo che favorisca la comprensione reciproca e la cooperazione in materia di investimenti, ricerchi meccanismi per agevolare i flussi di investimenti e promuova norme stabili, trasparenti e accessibili per gli investitori;

l'articolo 22 (Dogane), che al comma 1 prevede che le parti rafforzano la cooperazione in materia doganale, compresa la facilitazione degli scambi, con l'intento di semplificare e armonizzare ulteriormente le procedure doganali e di promuovere azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali pertinenti e al comma 2 stabilisce che, fatte salve le altre forme di cooperazione previste dall'accordo, le parti valutano la possibilità di concludere strumenti di cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;

l'articolo 23 (Cooperazione in materia di fiscalità), che al comma 1 prevede che, al fine di rafforzare e sviluppare le attività economiche tenendo conto nel contempo della necessità di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi della buona *governance* nel settore della fiscalità, quali la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza

fiscale leale. Il comma 2 stabilisce che, a tal fine e secondo le rispettive competenze, le parti si adopereranno per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e sviluppare misure per un'efficace attuazione dei principi di buona *governance*.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati.**

**C. 2120 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca MIGLIORINO (M5S), *relatore*, rammenta che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2120, approvato all'unanimità dal Senato il 25 settembre 2019, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repub-

blica d'Armenia, dall'altra, sottoscritto a Bruxelles il 24 novembre 2017.

L'Accordo definisce la cornice giuridica e istituzionale della cooperazione tra Armenia e Unione europea ed è costituito da un preambolo e da 386 articoli, divisi in otto titoli, dodici allegati e due protocolli.

Di interesse della Commissione Finanze sono in primo luogo le disposizioni recate dal Capo 2 del Titolo IV, relativo alla fiscalità. Si tratta degli articoli da 25 a 28, che stabiliscono che le parti cooperino per rafforzare la buona *governance* in materia fiscale, nonché per agevolare la riscossione del gettito fiscale, rafforzare la lotta alle frodi e all'elusione, contrastare e combattere il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa, anche mediante lo scambio di informazioni.

Il Capo 6 del Titolo V (articolo 60) è invece dedicato a diritto societario, alla contabilità e revisione contabile e al governo societario, al fine di promuovere la convergenza normativa in tali settori. In tale ambito le parti collaborano al fine di scambiarsi le migliori pratiche per garantire l'accesso alle informazioni riguardanti le società registrate, per promuovere l'applicazione coerente dei principi internazionali d'informativa finanziaria per i conti consolidati delle società quotate, nonché per regolamentare e controllare le professioni di revisore dei conti e di contabile.

Il Capo 7 del medesimo Titolo V (articolo 61) prevede che le parti cooperino nel settore dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari, al fine di garantire la tutela degli investitori, una vigilanza indipendente ed efficace, contribuendo in tal modo alla stabilità e all'integrità del sistema finanziario globale.

Il Titolo VI regolamenta al Capo 2 la materia delle dogane. Gli articoli da 123 a 126 individuano le azioni, nel settore della cooperazione doganale, che le parti si impegnano a mettere in atto al fine di facilitare gli scambi, garantire un contesto commerciale trasparente, prevenire i flussi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale e combattere il contrabbando e le frodi, a tal fine prestandosi assistenza



amministrativa reciproca, anche mediante l'istituzione di un sottocomitato per le dogane. Per la determinazione del valore delle merci a fini doganali si applicano le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT 1994).

Il Capo 5 del medesimo Titolo VI reca disposizioni generali relative agli scambi di servizi tra le parti, ivi compresi i servizi finanziari (servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari), nella prospettiva di una progressiva e reciproca liberalizzazione, mentre il Capo 6 è dedicato alla materia dei pagamenti correnti – per i quali le parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione, ai sensi dell'accordo istitutivo del FMI – e dei capitali, di cui le parti garantiscono la libera circolazione.

Il Titolo VII è interamente dedicato all'assistenza finanziaria, alle disposizioni antifrode e in materia di controllo (articoli 343-361), nel quale si specifica che, per conseguire gli obiettivi dell'Accordo, l'Armenia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti e le Istituzioni Finanziarie Internazionali. Sono inoltre concordate misure e disposizioni antifrode.

Il Titolo VIII reca le disposizioni istituzionali, generali e finali, tra le quali l'articolo 375 in materia di fiscalità. Si prevede che l'Accordo si applichi alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle sue disposizioni, precisando che «nessuna delle disposizioni del presente Accordo può essere interpretata come un divieto di adottare o applicare misure dirette ad impedire l'elusione o l'evasione fiscali conformemente alle disposizioni di accordi destinati ad evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario nazionale».

Tra i dodici allegati e i due protocolli che accompagnano l'Accordo, si richiamano l'Allegato XII del Capo II, recante disposizioni antifrode e assistenza finanziaria, nonché il Protocollo I del Titolo VII (Assistenza finanziaria e disposizioni an-

tifrode e in materia di controllo) e il Protocollo II (Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale).

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra.**

**C. 2230 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice Rotta, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2230, approvato dal Senato il 30 ottobre 2019, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017.

L'Accordo è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione UE-Afghanistan, confermando, altresì, l'impegno dell'UE a favore del futuro sviluppo dell'Afghanistan durante il «Decennio di tra-



sformazione » (2015-2024) e oltre, essendo prevista la possibilità che esso venga prorogato automaticamente per periodi di cinque anni. L'Accordo, pertanto, è destinato a fornire la base per il sostegno continuo dell'UE all'Afghanistan nell'attuazione del proprio programma di riforme.

Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con i Paesi partner, l'Accordo in esame stabilisce obiettivi e clausole politiche basati su valori comuni e condivisi. L'Unione europea e l'Afghanistan ribadiscono il loro impegno nella tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nella lotta al terrorismo e a favore della non proliferazione. Il rispetto dei principi democratici, nonché del diritto internazionale e dei principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, costituiscono la base per la cooperazione ai sensi dell'Accordo.

L'Accordo contempla forme di cooperazione in una vasta gamma di settori quali la cooperazione allo sviluppo, il commercio e gli investimenti, la giustizia e lo Stato di diritto, comprendendo non solo clausole dettagliate sulla lotta contro la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e il traffico di sostanze stupefacenti, ma anche un incremento della cooperazione in materia di migrazione, con esplicito riferimento alla conclusione di un accordo di riammissione.

L'Accordo si compone di sessanta articoli, suddivisi in nove titoli: Natura e campo di applicazione (titolo I); Cooperazione politica (titolo II); Cooperazione allo sviluppo (titolo III); Cooperazione in materia di scambi e investimenti (titolo IV); Cooperazione in materia di giustizia e affari interni (titolo V); Cooperazione settoriale (titolo VI); Cooperazione regionale (titolo VII); Quadro istituzionale (titolo VIII); e Disposizioni finali (titolo IX).

Gli aspetti di interesse per la Commissione Finanze sono richiamati in primo luogo dall'articolo 1 dell'Accordo, che — tra gli obiettivi del partenariato tra le parti — individua il settore dei servizi finanziari,

della fiscalità e delle dogane tra quelli nei quali si intende promuovere il dialogo e la cooperazione.

L'Accordo con il Titolo IV (articoli 13-23) definisce la cornice della cooperazione bilaterale in materia di scambi ed investimenti. In particolare, l'articolo 17 stabilisce che le parti si adoperino per intensificare la cooperazione fra le autorità doganali al fine di garantire un contesto commerciale trasparente, agevolare gli scambi, promuovere la sicurezza dei consumatori e combattere il contrabbando e le frodi. A tal fine, possono essere conclusi protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza amministrativa, anche al fine di ammodernare l'amministrazione doganale dell'Afghanistan. L'articolo 18 è volto all'incentivazione agli investimenti diretti esteri, mentre l'articolo 19 mira a realizzare l'accesso reciproco nel settore dei servizi. L'articolo 20 stabilisce che le parti si adoperino per agevolare la circolazione dei capitali.

Di specifico interesse per la Commissione Finanze è inoltre il Titolo VI, che riguarda la cooperazione settoriale. In particolare, l'articolo 33 prevede che le parti collaborino per agevolare la riscossione del gettito fiscale in Afghanistan e l'articolo 34 è volto a migliorare i sistemi contabili, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario, anche al fine di introdurre il governo societario e i principi contabili internazionali nel mercato dei capitali dell'Afghanistan.

Il Titolo IX (articoli 50-60), infine, riguarda le disposizioni finali. Tra queste, merita di essere citato l'articolo 51, che impegna le parti a prevenire e lottare contro le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita a danno dei loro interessi finanziari nell'ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo.

L'Unione europea e l'Afghanistan convengono di applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo, definite congiuntamente, in attesa della sua completa entrata in vigore.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**La seduta termina alle 9.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.*

**La seduta comincia alle 9.55.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.**

**Atto n. 142.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'Atto è fissato al 22 febbraio prossimo.

Raffaele TRANO (M5S), *relatore*, rammenta che la Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo –

dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 218 del 2017, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta *payment services directive 2 – PSD2*).

L'articolo 1 reca le modifiche al TUB. In primo luogo (lettera *a*) del comma 1), viene modificato l'articolo 114-*quater* del TUB che disciplina gli istituti di moneta elettronica, allineando la definizione contenuta nella disposizione in esame con quella presente nell'articolo 1, comma 1, lettera *g*) del TUB, che definisce lo Stato comunitario come Stato membro della Comunità Europea. Segnala quindi l'opportunità di aggiornare la definizione sostituendo i riferimenti non più attuali alla Comunità europea con quelli all'Unione europea.

La lettera *b*) del comma 1 interviene sull'articolo 114-septiesdecies del TUB, che disciplina i prestatori del servizio di informazione sui conti. Tale servizio, concretamente prestato per il tramite di un'applicazione per *smartphone*, permette all'utente di ottenere delle informazioni aggregate riguardo a uno o più conti di pagamento selezionati dallo stesso utente, detenuti presso un altro o altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio più conti correnti accesi presso banche diverse). La modifica riguarda la disciplina da applicare ai soggetti che prestano tale servizio in via esclusiva, dalla quale viene espunto il riferimento all'articolo 128-*bis* del TUB, che riguarda i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. La possibilità di ricorrere a tali sistemi per controversie relative al servizio di informazione sui conti era stata prevista in mancanza del relativo riferimento nella PSD2 e, pertanto, viene eliminata con il correttivo per garantire l'allineamento della disciplina nazionale a quella europea.

La lettera *c*) del comma 1 interviene sull'articolo 128 del TUB, che disciplina i controlli eseguiti dalla Banca d'Italia sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti presso le banche, gli istituti di

moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari. Nel comma 1 dell'articolo 128 viene eliminato un refuso, mentre la modifica al comma 3 è volta a integrare alcune condotte fra quelle sanzionabili in quanto esplicitamente richiamate dalla normativa europea.

La lettera *d)* del comma 1 interviene con una modifica formale sull'articolo 128-duodecies del TUB, mentre, in materia di credito immobiliare ai consumatori, la lettera *e)* interviene sull'articolo 144, comma 5-*bis* del TUB, integrando gli obblighi di informazione degli intermediari del credito sanciti dall'articolo 120-*decies* del TUB fra quelli in relazione ai quali l'intermediario mandante, nel caso in cui riscontri violazioni della normativa e inosservanze di obblighi cui sono tenuti gli agenti in attività finanziaria, è tenuto ad adottare immediate misure correttive e a trasmettere la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

L'articolo 2 reca le modifiche al decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale alla PSD, la prima direttiva sui servizi di pagamento (direttiva 2007/64/CE).

La lettera *a)* del comma 1 interviene sull'articolo 27 del decreto attuativo, che prevede un diritto di regresso nell'ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile a un altro prestatore dei medesimi servizi o a un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, disponendo che il secondo prestatore di pagamento (coinvolto o interposto) risarcisca il primo prestatore di servizi di pagamento.

La lettera *b)* del comma 1 interviene sull'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 11 del 2010, che disciplina il limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito dai consumatori. Il comma 1 prevede che, fino al 9 dicembre 2020, per tali operazioni, i prestatori di servizi di pagamento possano applicare una commissione interbancaria media

ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 per cento del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento. Il comma 3, facendo salva la disciplina applicabile fino al 9 dicembre 2020, prevede uno specifico valore del limite, pari a 0,05 euro per ciascuna operazione. Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 per cento del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

La lettera *c)* del comma 1 interviene apportando una modifica formale all'articolo 34-*ter* del decreto legislativo n. 11 del 2010, che stabilisce, per le operazioni di importo inferiore a euro 5, l'applicazione di una commissione interbancaria di importo ridotto.

La lettera *d)* del comma 1 interviene sull'articolo 34-*quinqüies* del decreto legislativo n. 11 del 2010, recante la disciplina delle sanzioni relative alla violazione degli obblighi in materia di commissioni interbancarie. La prima modifica riguarda proprio l'aggiornamento della rubrica, volta a specificare l'ambito delle violazioni oggetto di sanzione. In secondo luogo, viene modificato il comma 1 nella parte in cui elenca le disposizioni la cui inosservanza determina l'applicazione della sanzione.

L'articolo 3 reca un intervento correttivo di natura formale all'articolo 5 del decreto legislativo n. 135 del 2015, come anche l'articolo 4, che corregge un erroneo riferimento interno nel testo del decreto legislativo n. 218 del 2017.

L'articolo 5, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria, con la quale si prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Preannuncia quindi, in conclusione, il proprio orientamento favorevole sul provvedimento.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 gennaio 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.05.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	52
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	52
Accordo Italia Australia in materia di ricerca scientifica e tecnologica. C. 1676 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
AVVERTENZA .....	56

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.**

**C. 2325 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, segnala che il cosiddetto « decreto milleproroghe », di cui la Commissione avvia oggi l'esame, quest'anno contiene anche disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di innovazione tecnologica.

Avverte che le disposizioni di competenza della VII Commissione sono contenute, principalmente, negli articoli 6, 7 e 32 e che darà conto nella parte finale della sua relazione delle altre disposizioni di interesse.

Riferisce che le disposizioni dell'articolo 6 riguardano istruzione scolastica e terziaria. In particolare, il comma 1 proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria. Dalla relazione illustrativa al decreto-legge emerge che, allo stato, per le università di Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope – che, per la complessità degli appalti, non sono riuscite a rispettare il termine per il completamento dei lavori – restano ancora da

erogare, complessivamente, euro 15,7 milioni. Il comma 2 estende agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento in cui erano stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni. La relazione illustrativa al decreto-legge fa presente che ciò si rende necessario nelle more dell'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure di reclutamento nelle stesse Istituzioni che, però è stato adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 e le cui disposizioni si applicano dall'anno accademico 2020-2021. Al riguardo, segnala l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo sul riferimento allo stesso anno accademico per l'ulteriore proroga delle graduatorie. Il comma 3 differisce (dal 31 ottobre 2019) al 30 giugno 2020 il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli *ex* lettori di lingua straniera. In base alla relazione illustrativa al decreto-legge, il differimento è collegato al fatto che il decreto interministeriale che definisce lo schema-tipo in base al quale le università perfezionano i contratti integrativi di sede è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2019 e, dunque, a ridosso del termine sopra indicato. Il comma 4 proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per i pagamenti, da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali. La relazione illustrativa al decreto-legge precisa che la proroga si rende necessaria in quanto, essendo state più volte reinvestite le economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari delle stesse stanno ancora completando i lavori. Il comma 5 proroga per il quinquennio 2021-2025 il finanziamento

di euro 2 milioni annui destinato all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, relativo alle rispettive attività di ricerca e formazione. Il CIPE provvede all'assegnazione delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di programmi quinquennali – e non più triennali – presentati entro il 31 luglio 2020.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di beni e attività culturali. In particolare, il comma 1 proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche. Al riguardo, segnala che si novella il comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, mentre non si interviene – a differenza di quanto disposto in occasione della proroga al 31 dicembre 2019 – sul medesimo termine previsto dall'articolo 1 comma 355, della legge n. 208 del 2015. Anche su tale aspetto riterrebbe utile un chiarimento da parte del Governo.

I commi 2 e 3 prorogano (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 alcune disposizioni volte ad agevolare le assunzioni di personale da parte del comune di Matera ai fini di definire le attività e i procedimenti tuttora in corso collegati al ruolo di Matera quale capitale europea della cultura 2019, nonché ai fini del completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico. Il comma 4 proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2022 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità « Grande Pompei », del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto, al contempo sopprimendo la previsione in base alla quale, successivamente, le stesse rientrano nella competenza ordinaria del Parco archeologico di Pompei. Al riguardo, potrebbe essere opportuno un chiarimento da parte del Governo. Il comma 5 proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici ve-



rificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale. I commi 6 e 7 consentono la proroga (dal 31 dicembre 2019) fino al 31 dicembre 2020 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura statali per fronteggiare esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione. A tal fine, è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2020, alla quale si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale. Il comma 8 autorizza un'ulteriore spesa di euro 4 milioni per il 2020 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea. La relazione illustrativa al decreto-legge evidenzia che l'incremento per il 2020 è disposto al fine da consentire la realizzazione delle iniziative straordinarie ideate per la ricorrenza del decimo anniversario della istituzione del Museo nazionale delle arti del XXI secolo – MAXXI. Al riguardo, ricorda che lo statuto della Fondazione dispone che una quota delle risorse destinate annualmente al Piano per l'arte contemporanea confluisce nel Fondo di gestione della stessa Fondazione e che, in base alla Nota integrativa del disegno di legge di bilancio 2020, tale quota è pari alla metà dell'importo totale attribuito al Piano. Alla copertura degli oneri si provvede a valere sulle risorse destinate al Piano strategico « Grandi Progetti Beni culturali ». I commi 9 e 10 stabilizzano il Fondo nazionale per la rievocazione storica – istituito dalla legge di bilancio 2017 per il triennio 2017-2019 – autorizzando la spesa di un milione di euro annui dal 2020. Inoltre, modificano le previsioni relative all'accesso e ai criteri di riparto del Fondo, disponendo che la disciplina applicativa è determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-

regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Ai relativi oneri derivanti si provvede a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

L'articolo 32 incrementa di euro 4 milioni annui dal 2020 le risorse destinate alla Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute. Complessivamente, dunque, le risorse destinate alla Scuola a partire dal 2020 sono pari a euro 12 milioni annui. Al relativo onere si provvede utilizzando risorse destinate all'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia ItaliaMeteo, al Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR e al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché alle iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

Segnala che ulteriori disposizioni di interesse per la Commissione sono presenti, anzitutto, nell'articolo 1, comma 2, lettera a), e comma 4, lettera a), ove si proroga (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi in alcuni anni. Tra l'altro, la proroga concerne le assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2019, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente.

Inoltre, l'articolo 1, comma 9, estende per tutta la durata dell'affidamento del servizio postale universale, quindi fino al 30 aprile 2026, la previsione del rimborso a Poste italiane delle somme corrispondenti alle agevolazioni postali previste dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali.

Valentina APREA (FI) rileva che, essendo cospicuo il numero di proposte emendative presentate al decreto-legge in esame, potrebbe essere opportuno un aggiornamento della relazione alla luce delle proposte che saranno ammesse, oltre che di quelle approvate, se ce ne fosse il tempo, in quanto il testo originario po-



trebbe venire modificato in modo significativo.

Giorgia LATINI, *presidente*, chiarisce che, considerati i tempi di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, difficilmente sarà possibile per le Commissioni competenti in sede consultiva esprimersi sul testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Come di consueto, le Commissioni si esprimeranno sul testo iniziale del decreto-legge.

Federico MOLLICONE (FDI), concordando con la deputata Aprea, ritiene necessario un approfondimento dei contenuti del provvedimento, che investe diversi settori di interesse della Commissione. Dopo aver sottolineato l'assenza nella seduta del rappresentante del Governo – Governo che pure è chiamato dal relatore a fornire chiarimenti – si sofferma sulle disposizioni concernenti il comparto delle Fondazioni lirico-sinfoniche, sulle quali il suo gruppo ha presentato diversi emendamenti, che auspica possano incontrare il sostegno di molti, in ragione sia della trasversalità dei loro contenuti, sia dell'emergenza che caratterizza in particolare il settore dei teatri, ormai prossimo al collasso.

Giorgia LATINI, *presidente*, saluta la sottosegretaria *in pectore* Anna Ascani, nel frattempo sopraggiunta

Federico MOLLICONE (FDI) conclude il suo intervento appellandosi alla sensibilità dei colleghi affinché l'esame degli emendamenti avvenga in assenza di pregiudizi.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Accordo Italia Australia in materia di ricerca scientifica e tecnologica.**

**C. 1676 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Patrizia PRESTIPINO (PD), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. Specifica che l'Accordo è finalizzato sia a migliorare le conoscenze tecnologiche e dotazioni infrastrutturali nei due Paesi, sia a strutturare la collaborazione già prevista per grandi linee dall'Accordo di cooperazione culturale firmato a Roma l'8 gennaio 1975.

L'Accordo si compone di 14 articoli, preceduti da un preambolo che contiene un riferimento al Memorandum d'Intesa per la cooperazione scientifica e tecnologica tra il MIUR ed il Dipartimento australiano dell'industria, l'innovazione, cambiamenti climatici, la scienza, la ricerca e l'istruzione terziaria firmato a Roma il 19 aprile 2013, finalizzato alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale.

L'articolo 1 illustra i termini utilizzati nell'Accordo.

L'articolo II stabilisce che le Parti promuoveranno la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con scopi pacifici e con fini di prosperità economica e la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia sulla base dell'eguaglianza e del mutuo vantaggio.

Ai sensi dell'articolo III le Parti potranno incoraggiare e facilitare i contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione e la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di cooperazione come individuate dall'articolo IV.

L'articolo V stabilisce che scienziati, esperti, società, agenzie governative e istituzioni di Paesi terzi od organizzazioni internazionali potranno, in casi appropriati, essere invitati a partecipare alle attività di cooperazione congiunte.

A norma dell'articolo VI le Parti attueranno l'Accordo conformemente alle leggi

e ai regolamenti vigenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi a questo fine destinati in ciascun Paese.

Gli articoli VII e VIII intervengono in materia di responsabilità delle organizzazioni coinvolte nelle attività di cooperazione e di protezione delle posizioni legali e commerciali degli esperti e dei professionisti che forniscono le consulenze, anche con riguardo al materiale, ai diritti di proprietà intellettuale e alle informazioni riservate. Si dispone che nessuna disposizione dell'Accordo possa essere interpretata in modo da pregiudicare altri accordi di cooperazione tra le due Parti.

Ai sensi dell'articolo IX ogni Parte favorirà e faciliterà l'ingresso e l'uscita del personale tecnico e scientifico partecipante agli scambi, unitamente all'equipaggiamento e materiale al seguito.

L'articolo X stabilisce che le Parti, per assicurare l'efficace realizzazione dell'Accordo, potranno incontrarsi regolarmente e potranno stabilire l'istituzione di un Comitato congiunto. Gli oneri derivanti dalle attività che esso deciderà di svolgere saranno sostenuti entro i limiti delle risorse disponibili.

L'articolo XI dispone che ogni divergenza o controversia relativa all'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo sarà risolta in via amichevole, attraverso la consultazione o la negoziazione tra le Parti.

Gli articoli XII-XIV contengono disposizioni generali relative all'entrata in vigore dell'Accordo e all'emendabilità del suo contenuto. Si prevede che esso rimanga in vigore a tempo indeterminato, salvo denuncia da parte di uno dei due Paesi, secondo la procedura specificata: la notifica scritta dell'intenzione di porre fine all'accordo, fatta pervenire da una delle Parti all'altra con sei mesi di preavviso, attraverso i canali diplomatici, comporta la cessazione sei mesi dopo la ricezione della notifica.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone, a sua volta, di 5 articoli. Oltre a disporre l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di ese-

cuzione dell'Accordo, detta disposizioni per la copertura finanziaria della spesa autorizzata, pari a 461.000 ad anni alterni a decorrere dal 2019 ed euro 468.200 ad anni alterni a decorrere dal 2020.

Dopo aver ricordato il difficile momento che sta attraversando l'Australia a seguito dei devastanti incendi delle ultime settimane che spinge ad una maggiore solidarietà anche in virtù della numerosa comunità di italiani che vivono in Australia, sottolinea la vivacità della comunità scientifica che vi opera, anche con una proficua collaborazione con scienziati e ricercatori italiani. Conclude, ricordando che anche da tale collaborazione è nato il progetto internazionale che ha originato la costruzione di un radiotelescopio in Australia e in Sudafrica per sondare lo spazio profondo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Valentina APREA (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 gennaio 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

*Sulla programmazione dei lavori della Commissione.*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	57
5-03078 Acquaroli: iniziative per la riduzione del pedaggio sull'autostrada A14 a seguito dei gravi disagi per gli utenti.	
5-03079 Gemmato: sulle problematiche riguardanti alcuni tratti dell'Autostrada A14 .....	57
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	59
5-02296 Pezzopane: iniziative volte ad evitare l'aumento delle tariffe autostradali sull'A24 e A25 .....	58
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58

#### INTERROGAZIONI

Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti, Roberto Traversi.

#### La seduta comincia alle 10.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-03078 Acquaroli: iniziative per la riduzione del pedaggio sull'autostrada A14 a seguito dei gravi disagi per gli utenti.**

#### 5-03079 Gemmato: sulle problematiche riguardanti alcuni tratti dell'Autostrada A14.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Paolo TRANCASSINI (FDI) dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione Acquaroli 5-03078.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta, anche per i termini vaghi in cui essa è stata resa, facendosi inoltre in essa riferimento ad un confronto tra Ministero e concessionario volto ad accertare le modalità di caratterizzazione dei lavori di ripristino, per il quale sarà necessario un tempo non certamente breve. Osserva che il protrarsi

della situazione attuale determina un danno ambientale, del quale si dovrebbe tener conto per una rapida e urgente soluzione della questione.

Non comprende il motivo per il quale non si possa prendere in esame la riduzione del pedaggio autostradale, non vedendo di fatto reso il servizio per il quale quel pedaggio sarebbe dovuto. Rileva al riguardo l'esistenza di una palese inadempienza contrattuale da parte della società concessionaria, non dovuta a fatti improvvisi ma ad una situazione che purtroppo ormai si è normalizzata. Sottolinea come il tema delle concessioni autostradali sia da tempo all'attenzione del Governo, ed in particolare della forza politica cui appartiene il Sottosegretario Traversi, e auspica pertanto che, senza aspettare la conclusione del confronto con la società concessionaria, si possa rapidamente procedere alla riduzione del pedaggio sulla autostrada A14, anche per evitare indebiti arricchimenti delle società concessionarie.

Marcello GEMMATO (FDI) ringrazia il sottosegretario per la risposta, evidenziando, da politico del territorio, che il percorso autostradale oggetto dell'interrogazione non è fruibile né dai turisti né dagli autotrasportatori, che sono costretti ad uscire dall'autostrada per un determinato tratto per poi rientrarvi. Da ciò consegue un dispendio in termini economici e di tempo, che ritarda il trasporto delle merci e incide sul loro costo, anche a danno degli utenti finali. Concorda pertanto con la richiesta avanzata dal collega Acquaroli di procedere ad una riduzione del pedaggio autostradale, essendoci di fatto una interruzione del servizio.

In conclusione, ritiene che il Governo dovrebbe procedere ad una valutazione attenta della questione, sia sotto il profilo economico, per consentire che i tempi di percorrenza sulle autostrade siano congrui, sia sotto il profilo del rischio e della sicurezza della circolazione, dal momento che l'autorità giudiziaria ha richiesto di ridurre la circolazione sull'autostrada in oggetto, per evitare che si incorra in

incidenti analoghi a quello occorso nel 2013 nel quale persero la vita trentotto persone sulla autostrada A16.

**5-02296 Pezzopane: iniziative volte ad evitare l'aumento delle tariffe autostradali sull'A24 e A25.**

Il Sottosegretario Roberto TRAVERSI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Stefania PEZZOPANE (PD), ringrazia il Sottosegretario per la risposta, della quale si dichiara soddisfatta. Sottolinea il buon operato del Governo e della maggioranza che, attraverso l'attività emendativa al cosiddetto « decreto sisma », ha disposto un blocco degli aumenti tariffari fino ad ottobre 2021. Fa presente, pertanto, che rispetto al mese di giugno, data di presentazione dell'interrogazione, il Governo e la maggioranza sono riusciti a far fronte alle necessità del territorio e a tamponare l'aumento del pedaggio, seppur non indefinitamente. Al riguardo, segnala pertanto l'urgenza dell'approvazione del piano economico finanziario della società Strada dei parchi, sul quale è in corso attualmente il confronto con le istituzioni europee, al fine di pervenire ad una soluzione definitiva dei problemi relativi alle autostrade abruzzesi, essendo la situazione sulla autostrada A14 ormai drammatica, come ricordavano i colleghi delle opposizioni nelle precedenti interrogazioni, così come resta difficile sulle autostrade A24 e A25, potendo marciare nelle gallerie in un unico senso di marcia, con conseguenti forti rallentamenti.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 21 gennaio 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.15.

## ALLEGATO 1

**5-03078 Acquaroli: iniziative per la riduzione del pedaggio sull'autostrada A14 a seguito dei gravi disagi per gli utenti.**

**5-03079 Gemmato: sulle problematiche riguardanti alcuni tratti dell'Autostrada A14.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni n. 5-03078 dell'Onorevole Acquaroli e n. 5-03079 dell'Onorevole Gemmato in quanto vertono su analogo argomento.

Le barriere bordo ponte posizionate sull'autostrada A14 oggetto di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria sono parte di una più ampia indagine sulla funzionalità di tali strutture.

Il Ministero – nell'ambito della propria attività di vigilanza sull'operato dei concessionari autostradali – ha chiesto ad Autostrade per l'Italia di predisporre un programma di riqualificazione e sostituzione delle barriere autostradali, corredato da puntuale cronoprogramma delle fasi progettuali, approvative ed esecutive.

Per le restrizioni di carreggiata derivanti dai provvedimenti di sequestro delle barriere, è in corso un confronto tra il Ministero e il concessionario per accertare

le modalità di cantierizzazione dei lavori di ripristino, assicurando il minor ingombro ed escludendo il transito su una corsia, così da assicurare la massima fluidità del traffico.

In ogni caso, evidenzio che il concessionario, durante l'esecuzione dei lavori, è tenuto ad operare secondo modalità che riducano al minimo il disagio all'utenza, a fornire un'informazione costante ed aggiornata sui cantieri attivi, nonché a rimuovere le limitazioni durante le festività o in occasioni di situazioni climatiche avverse.

Quanto infine alla possibilità di una riduzione dei pedaggi sull'autostrada A14, rappresento che gli uffici del Ministero stanno svolgendo specifici approfondimenti per verificare la percorribilità della richiesta.

## ALLEGATO 2

**5-02296 Pezzopane: iniziative volte ad evitare l'aumento delle tariffe autostradali sull'A24 e A25.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, gestite dalla società Strada dei Parchi, sono stati già stanziati contributi per l'esecuzione del programma di « antiscalinamento » per un importo di 163 milioni di euro ed è in corso un ulteriore programma di messa in sicurezza urgente per una spesa stimata di 192 milioni di euro.

Contestualmente sono in corso gli approfondimenti necessari per consentire la prosecuzione del programma di ammodernamento dell'infrastruttura, secondo modalità che meglio rispondano all'interesse pubblico relativo alla sicurezza e alla funzionalità dell'infrastruttura, nonché al contenimento degli oneri economici a carico dell'utenza e della finanza pubblica.

Quanto al paventato aumento delle tariffe, ricordo che – in considerazione della particolare rilevanza delle autostrade A24 e A25, principale via di collegamento tra il

Tirreno e l'Adriatico – sulle stesse continuano ad applicarsi le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017, con incremento tariffario sospeso fino al 31 ottobre 2021 ai sensi del decreto-legge n. 123 del 2019 e relativa legge di conversione.

Più in generale, il decreto-legge n. 162 del 2019 (c.d. decreto-legge « milleproroghe ») ha differito gli incrementi tariffari previsti al 1° gennaio 2020 per la quasi totalità della rete autostradale, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei Piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

In particolare, sulla proposta di Piano economico finanziario della società Strada dei Parchi sono in corso interlocuzioni con l'Autorità europea.



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	61
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Atto n. 140 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	61
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE. Atto n. 139 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Roberto TRAVERSI.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

#### Sull'ordine dei lavori.

Alessandro MORELLI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame dell'atto del Governo n. 140, passando quindi agli altri punti all'ordine del giorno.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Atto n. 140.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), che reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, con la quale si è proceduto a modificare la direttiva 2009/45/CE relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

Al riguardo segnala che il termine per il recepimento della citata direttiva 2017/2018 è scaduto il 21 dicembre scorso, sottolineando l'opportunità che si pervenga tempestivamente all'adozione in via definitiva del provvedimento al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

Più in generale, evidenzia che le modifiche alla direttiva sono state realizzate

dopo che il controllo sull'adeguatezza e sull'efficacia della regolamentazione europea, svolto nell'ambito dell'iniziativa « Re-fit », aveva evidenziato la necessità di intervenire per semplificare e chiarire la normativa anche del settore della sicurezza del trasporto navale.

Lo schema in esame, che consta di 13 articoli, traspone nell'ordinamento nazionale la nuova direttiva, mediante l'introduzione di novelle al decreto legislativo n. 45 del 2000, che continua quindi a costituire il quadro di riferimento interno per la disciplina della sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.

L'articolo 1 dello schema modifica le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 45, al fine di adeguarle a quelle utilizzate a livello europeo ed internazionale.

L'articolo 2 dello schema sostituisce l'articolo 2 del decreto n. 45, relativo all'ambito di applicazione della normativa. Si stabilisce che le disposizioni si applichino alle navi nuove o esistenti di lunghezza pari o superiore ai 24 metri e alle unità veloci da passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi nazionali. Rispetto alla normativa vigente, in attuazione della direttiva, sono quindi state escluse le navi inferiori ai 24 metri di nuova costruzione. Tale scelta è derivata dalla constatazione che la quasi totalità delle navi di questa tipologia, sia per le caratteristiche dei materiali di costruzione sia per la possibilità di godere di specifiche esenzioni consentite dalla disciplina comunitaria, già non rientra nel campo di applicazione delle norme di sicurezza armonizzate a livello europeo e che, inoltre, per esse non sono state rilevate specifiche problematiche di sicurezza. Ulteriori esclusioni introdotte con lo schema riguardano le navi a vela, le unità da diporto, quelle di servizio off-shore e le imbarcazioni di servizio.

Con l'articolo 3 dello schema viene sostituito l'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 allo scopo di definire in maniera più chiara i tratti di mare sui quali è consentita la navigazione delle navi appartenenti alle diverse classi. I tratti di mare (e

quindi le unità marittime abilitate a navigare nei citati tratti di mare) sono suddivisi in 4 classi (da A a D, in termini decrescenti quanto alla distanza dalla linea di costa).

Si fa riferimento, oltre che alla distanza dalla costa, all'altezza media delle onde, invece che alla distanza dai cosiddetti « luoghi rifugio » come indicato nella formulazione vigente dell'articolo. L'elenco dei tratti di mare con i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda dovrà essere predisposto e aggiornato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con il supporto dell'Ispra.

L'articolo 4 dello schema adegua i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 45 alle indicazioni della direttiva, con l'introduzione di un regime transitorio per le navi costruite in alluminio prima del 20 dicembre 2017. Le navi costruite in materiale equivalente, riferito alle leghe d'alluminio e a qualsiasi altro materiale non combustibile, dovranno rispettare i requisiti della direttiva al più tardi a partire dal 22 dicembre 2025.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 45, che prevedeva un regime transitorio, ormai superato, in relazione ai requisiti di stabilità e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro-ro da passeggeri.

Anche le modifiche introdotte con l'articolo 6 dello schema all'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 45 in materia di requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta sono finalizzate a superare le norme transitorie precedentemente previste, oltre che ad adeguare alcuni aspetti terminologici all'attuale contesto normativo.

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 45, per modificare le modalità per il rilascio di equivalenze ed esenzioni da parte dell'Amministrazione, nonché le modalità per le relative notifiche alla Commissione europea, rispetto alle quali sono precisate le condizioni e le procedure di realizzazione. Le misure di esonero dall'osservanza di determinati requisiti di sicurezza eventualmente adottate

si applicano a tutte le navi passeggeri della stessa classe o alle unità veloci che operano nelle stesse condizioni specifiche, senza alcuna discriminazione riferita alla bandiera, alla nazionalità o al luogo dove ha sede la società di gestione.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 45, relativo alle visite effettuate sulle navi passeggeri dall'autorità marittima, per eliminare la distinzione, ormai superata dalle modifiche introdotte al campo di applicazione della normativa, tra visite di controllo su navi nuove e su navi esistenti. Viene inoltre specificato che le visite sono effettuate dall'ente tecnico e, per la parte delle radiocomunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 9 aggiorna l'articolo 8 del decreto legislativo n. 45 in relazione alla disciplina dei certificati di sicurezza.

L'articolo 10 introduce un nuovo articolo 8-*bis* con la previsione di un sistema sanzionatorio, di natura sia penale che amministrativa, volto a scoraggiare e punire l'inosservanza delle norme di sicurezza nel trasporto di passeggeri.

Gli articoli 11 e 12 adeguano alle novità introdotte, rispettivamente, l'allegato I e il titolo del decreto legislativo n. 45.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda che nel calendario dell'Assemblea del mese di gennaio è stato nuovamente inserito l'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada. Al riguardo sottolinea come il testo di tale mini-riforma sia stato approvato dalla Commissione quando era ancora in carica il precedente Governo e che probabilmente, alla luce dei nuovi equilibri politici, potrebbe essere cambiato il giudizio su alcune delle disposizioni approvate nonché il parere sulle proposte emendative che risultano presentate in Aula.

Invita quindi la maggioranza ed il Governo a valutare l'opportunità di un rinvio

in Commissione del testo al fine di verificare la validità delle decisioni già assunte dai vari gruppi politici.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE.**

**Atto n. 139.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo, che consta di 14 articoli e 4 allegati, è stato predisposto nell'esercizio della delega contenuta all'articolo 19 della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) e finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2017/2110, che ha modificato la disciplina delle ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza delle navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea.

Segnala, in particolare, che dal controllo sull'adeguatezza e sull'efficacia della regolamentazione svolto a livello europeo nell'ambito dell'iniziativa « Refit » è emerso che ai diversi tipi di ispezioni previste per tali tipologie di navi dalla direttiva 1999/35/CE si sono nel tempo aggiunte quelle, di diversa portata, effettuate dallo Stato di approdo in base alla successiva direttiva 2009/16/CE. Di qui l'esigenza di intervenire per snellire le procedure e gli adempimenti obbligatori, per ridurre gli oneri amministrativi per i proprietari delle navi e per razionalizzare le attività delle amministrazioni marittime degli Stati, mantenendo al contempo un elevato livello di sicurezza nella navigazione e nel trasporto marittimo.

L'articolo 1, nel definire l'ambito di applicazione della disciplina introdotta, specifica che essa si applica alle navi ro-ro da passeggeri e alle unità veloci da passeggeri, battenti bandiera italiana, adibite a servizi di linea tra porti nazionali in tratti di mare in cui possono operare navi di classe A o tra un porto nazionale e un porto di un Paese terzo. In coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/2110 rimangono pertanto escluse le navi soggette alle ispezioni da parte dello Stato di approdo, che sono effettuate in attuazione della direttiva 2009/16/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 53 del 2011.

L'articolo 2 contiene le definizioni.

L'articolo 3 introduce un sistema di ispezioni della nave da effettuare prima dell'avviamento del servizio di linea, secondo le procedure indicate nell'Allegato II allo schema e volte ad accertare la sussistenza dei requisiti specifici elencati nell'Allegato I.

L'articolo 4 disciplina le eccezioni all'obbligo di ispezione.

In particolare si prevede che l'autorità competente locale, individuata nelle Capitanerie di porto e negli Uffici circondariali marittimi, può tenere conto delle risultanze di visite ai servizi di bordo effettuate nei sei mesi precedenti, inviando le relative informazioni alla banca dati delle ispezioni. Quando l'autorità competente ritiene soddisfacenti gli elementi acquisiti nel corso di ispezioni o visite precedentemente effettuate ai fini dell'esercizio in un altro servizio di linea, ove tali elementi siano pertinenti alle nuove condizioni operative, non è necessario effettuare le ispezioni pre-avvio. Si prevede, tra l'altro, che in casi urgenti e al fine di assicurare la continuità del servizio di linea, l'autorità competente locale può autorizzare l'utilizzo di una nuova nave, in sostituzione di una precedente, quando a seguito di un'ispezione visiva e di un controllo documentale non emergano elementi che fanno ritenere che la nave non rispetti i requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza e venga comunque eseguita l'ispezione pre-avvio entro un mese.

L'articolo 5 delinea il sistema di ispezioni. In particolare, prevede che le navi che rientrano nel campo di applicazione dello schema siano ispezionate, secondo le procedure dell'Allegato II, regolarmente ogni dodici mesi, nonché nei casi di riparazione, alterazione, modificazioni di rilievo e cambiamento di gestione o di classe. Tali ispezioni sono intervallate con ispezioni effettuate durante lo svolgimento del servizio di linea, con riferimento anche alla verifica dei requisiti indicati nell'Allegato III dello schema. L'autorità competente locale può inoltre decidere che l'ispezione annuale sia eseguita in concomitanza alla visita ai servizi di bordo.

L'articolo 6 prevede la redazione di un rapporto di ispezione, una cui copia deve essere consegnata al comandante della nave, mentre le informazioni in esso contenute devono essere trasmesse alla banca dati delle ispezioni.

L'articolo 7 disciplina le procedure per la rettifica delle deficienze eventualmente riscontrate durante l'ispezione, qualora le predette deficienze siano tali da non costituire, singolarmente o nel loro complesso, un evidente pericolo per la salute o la sicurezza della navigazione o tali da non porre un immediato rischio per la salute o la vita dei passeggeri o dell'equipaggio, nonché i casi di fermo della nave (quando le deficienze confermate o rilevate in sede di ispezione rappresentano un evidente pericolo per la salute o la sicurezza o costituiscono un rischio immediato per la salute o la vita, per l'unità navale, per l'equipaggio o i passeggeri) e di sospensione dell'ispezione (quando le condizioni generali dell'unità navale ispezionata sono evidentemente non corrispondenti ai requisiti ad essa applicabili).

L'articolo 8 dispone che siano a carico della società di gestione, dell'armatore o del suo rappresentante nello Stato le spese connesse alle ispezioni nel caso in cui le carenze riscontrate diano luogo a un provvedimento di fermo nonché i costi relativi alla sosta in porto della nave eventualmente sottoposta a tale provvedimento. Si prevede, in generale, che gli oneri delle ispezioni vengano coperti mediante tariffe

determinate con un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 9 reca disposizioni per l'inserimento, da parte dell'autorità competente, delle informazioni relative alle ispezioni effettuate e ai relativi esiti nella banca dati istituita presso la Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2017/2110.

L'articolo 10 delinea un sistema di sanzioni per la violazione delle disposizioni introdotte.

L'articolo 11 reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 53 del 2011, per adeguarne il contenuto alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2017/2110 alla direttiva 2009/16/CE, che è stata recepita proprio con il decreto legislativo n. 53.

L'articolo 12 stabilisce che gli allegati al provvedimento possano essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14, dedicato alle disposizioni transitorie e alle abrogazioni, prevede che, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8 dello schema, rimangano in vigore le tariffe stabilite dalla normativa vigente. È poi abrogato il decreto legislativo n. 28 del 2011, con il quale era stata recepita la direttiva n. 1999/35/CE, ora abrogata dalla direttiva (UE) 2017/2110.

Raffaella PAITA (IV), intervenendo sui lavori della Commissione, fa presente di aver richiesto l'audizione della Ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli in merito alla lettera della Commissione europea pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 10 gennaio 2020, che richiede – in estrema sintesi – di estendere l'IRES alle Autorità di Sistema Portuale, dal momento che l'esenzione fiscale oggi concessa « costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ». Appare evidente che su tale delicata questione la Commissione europea non abbia tenuto conto né del peculiare funzionamento del sistema fiscale italiano, né della qualità pubblica dell'azione delle autorità di sistema portuale.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01302 Serracchiani: Attuazione delle disposizioni in materia di decontribuzione per le assunzioni di giovani lavoratori, di cui al decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018 .....	66
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	68
5-03354 Rizzetto: Attuazione delle disposizioni in materia di integrazione lavorativa delle persone disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999 .....	66
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	67

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 21 gennaio 2020. – Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.*

#### La seduta comincia alle 14.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni si articola nella risposta del rappresentante del Governo e nella replica dell'interrogante, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

**5-01302 Serracchiani: Attuazione delle disposizioni in materia di decontribuzione per le assunzioni di giovani lavoratori, di cui al decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018.**

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Debora SERRACCHIANI (PD), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta, perché ritiene che la sua interrogazione abbia attirato l'attenzione del Governo sulla necessità di intervenire per eliminare la contraddizione recata dal testo della norma, che ha impedito ai giovani lavoratori di accedere al beneficio introdotto dalla norma medesima.

**5-03354 Rizzetto: Attuazione delle disposizioni in materia di integrazione lavorativa delle persone disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999.**

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (FDI) ringrazia la sottosegretaria per la tempestività della risposta e per il grado di esaustività dei dati forniti. Essi, tuttavia, danno conto della situazione al 2014-2015 e, pertanto, non sono utili a verificare il rispetto degli obblighi di assunzione di disabili negli anni successivi. Inoltre, evidenzia che non



sono forniti elementi per indagare sull'ampiezza della fascia dei datori di lavoro inadempienti, a fronte delle circa 50 mila posizioni lavorative che non risultano coperte. Auspica, pertanto, l'impegno della XI Commissione ad approfondire tali problematiche, per verificare la possibilità che gli obblighi di assunzione siano rispettati da tutti i datori di lavoro, anche allo scopo di assicurare un futuro ai giovani disabili, che non potranno contare per sempre sul sostegno delle loro famiglie.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

## ALLEGATO 1

**5-01302 Serracchiani: Attuazione delle disposizioni in materia di decontribuzione per le assunzioni di giovani lavoratori, di cui al decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Innanzitutto voglio preliminarmente sottolineare che la tematica oggetto della presente interrogazione riguarda un argomento rispetto al quale il Governo, ed in particolare il Ministero che rappresento, ha sempre mostrato particolare sensibilità.

Nel corso degli ultimi anni, l'occupazione, soprattutto quella giovanile, è stata incentivata attraverso la previsione di sgravi contributivi per le nuove assunzioni.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di giovani che non avevano ancora compiuto il trentesimo anno di età. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, la suddetta norma ha previsto che il limite di età del soggetto da assumere fosse innalzato fino ai trentacinque anni.

Anche l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto Decreto Dignità), nell'ottica di favorire l'occupazione giovanile, aveva previsto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 avrebbero assunto a tempo indeterminato lavoratori fino a 35 anni di età.

Poiché la suddetta disposizione, sin dalla sua entrata in vigore, ha ingenerato

dubbi interpretativi in quanto dalla formulazione testuale non si evinceva chiaramente come la stessa dovesse coordinarsi con l'esonero già previsto dalla legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), tenuto conto che l'insorgenza di tali dubbi aveva creato la difficoltà ad emanare il decreto attuativo, si è ritenuto necessario intervenire inserendo un'apposita disposizione normativa nella legge n. 160 del 2019 (legge bilancio per il 2020) per stabilire un raccordo fra le due norme.

In particolare, la disposizione (articolo 1, comma 10 della legge di bilancio 2020) con un intervento minimale, risolve il problema dell'inapplicabilità dell'articolo 1-*bis* del decreto dignità dovuta alla mancata previsione, in norma primaria, delle condizioni di fruizione dell'esonero.

L'obiettivo, pertanto, è stato raggiunto da un lato, prolungando di 2 anni l'esonero previsto dalla legge di bilancio per il 2018 in favore degli under 35, dall'altro, abrogando la corrispondente disposizione del decreto dignità (articolo 1-*bis*). In conclusione, grazie a questo puntuale e attento intervento normativo, sono state rese applicabili tutte le condizioni di fruizione dell'esonero, senza necessità di adottare ulteriori atti.

Resta in vigore ovviamente anche il cd. « Bonus Sud » previsto dal comma 247 della legge di bilancio per l'anno 2018.

## ALLEGATO 2

**5-03354 Rizzetto: Attuazione delle disposizioni in materia di integrazione lavorativa delle persone disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Rizzetto concernente la tematica dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, comunicando i dati forniti dagli Enti interpellati al riguardo.

Preliminarmente, voglio precisare che, in ordine alla richiesta di verifica del « numero dei datori di lavoro che ogni anno non adempie all'obbligo di assunzione dei disabili, distinguendo tra soggetti pubblici e privati, e a partire dall'anno 2010 », occorre precisare che, se è intendimento dell'interrogante conoscere il dato relativo ai datori di lavoro inadempienti a tale obbligo, non si dispone di un dato certo, in quanto è possibile fornire soltanto il numero dei posti « scoperti » per i datori di lavoro che hanno presentato il prospetto informativo riferito alla situazione occupazionale al 31 dicembre; tali datori di lavoro, sulla base della scoperta, potrebbero aver successivamente assunto lavoratori con disabilità, considerato tra l'altro che la richiesta di avviamento si intende presentata anche mediante il solo invio del prospetto. A ciò va aggiunto che l'ispettorato del lavoro, espressamente interpellato, ha chiarito che non dispone del dato relativo al numero di datori di lavoro inadempienti all'obbligo di assunzione dei disabili, in quanto l'Agenzia, a livello statistico, effettua un'indagine esclusivamente sul numero delle posizioni lavorative non coperte e per le quali sono stati adottati i conseguenziali provvedimenti sanzionatori.

Si evidenzia, quindi, che tale dato non coincide necessariamente con il numero dei datori di lavoro sanzionati, in quanto

al singolo datore di lavoro potrebbero essere ricondotte più posizioni lavorative non coperte.

Ciò posto, si forniscono di seguito i dati desumibili dalle ultime relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 relative al biennio 2010-2011, al biennio 2012-2013 e al biennio 2014-2015. Si precisa che non è possibile fornire i dati riferiti al periodo 2016-2018, in quanto la IX Relazione è ancora in corso di elaborazione.

Tuttavia, voglio evidenziare che la Fondazione Studi consulenti del Lavoro, sulla base dei prospetti per l'anno 2018 forniti dalla Direzione Generale dell'innovazione tecnologica del Ministero che rappresento, ha elaborato il Rapporto intitolato « L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia », dal quale si evince che: « nel 2018 si registravano in Italia 145.327 posizioni lavorative destinate ai disabili ma non ancora coperte ». Inoltre, sempre secondo il citato Rapporto « Poche differenze emergono tra le organizzazioni pubbliche e quelle private (la quota di "scopertura" si attesta sullo stesso livello) ». Quanto alle tipologie dei contratti di lavoro utilizzati, nel Rapporto si rileva che « la quasi totalità degli occupati in forza presso le aziende risulta assunta con contratto a tempo indeterminato (93,7 per cento), mentre il tempo determinato (5,7 per cento) o altri contratti flessibili incidono per il 6,3 per cento ». Inoltre secondo il citato Rapporto « gli occupati nella P.A. hanno per la quasi totalità dei casi contratti a tempo indeterminato (99,4 per cento) ».

Ciò premesso, passo ad illustrare i dati.

Per quanto riguarda i datori di lavoro del settore privato, nel 2010, il numero complessivo dei soggetti obbligati è di 68.218, diminuito nell'annualità successiva a 45.274 unità. La corrispondente quota di riserva complessiva nel 2010 è pari a 228.709 dipendenti. Per il 2011, la quota di riserva totale si riduce a 143.532 lavoratori (le Province non rispondenti da 19 nel 2010 a 37 nel 2011). Inoltre, il numero di posizioni scoperte a livello nazionale nel 2010 risultava essere pari a 48.375, dato sceso a 28.784 nel 2011, sulla base dei dati trasmessi dai servizi provinciali per il collocamento mirato (Province non rispondenti da 21 nel 2010 a 37 nel 2011).

Relativamente ai datori di lavoro pubblici, nell'anno 2010, sono 4.073 le pubbliche amministrazioni di cui vengono fornite informazioni dagli uffici provinciali. Il numero diminuisce a 2.557 datori di lavoro pubblici nel 2011. Nel 2010, la quota di riserva complessiva dichiarata è di 74.741 unità, per il 2011 si riduce a 34.165 unità (province non rispondenti da 18 nel 2010 a 37 nel 2011). Nel 2010, il numero di posizioni scoperte a livello nazionale risultava essere 18.863, dato sceso a 8.591 nel 2011 (province non rispondenti da 20 nel 2010 a 38 nel 2011).

Per quanto riguarda i datori di lavoro del settore privato, nel 2012, il numero complessivo dei soggetti obbligati è di 55.410, diminuito nell'annualità successiva a 38.800 unità. La corrispondente quota di riserva complessiva nel 2012 è pari a 158.295 dipendenti. Per il 2013, la quota di

riserva totale si riduce a 117.136 lavoratori (Province non rispondenti da 8 nel 2012 a 24 nel 2013). Nel 2012, il numero di posizioni scoperte a livello nazionale risultava essere di 41.304, dato sceso a 26.739 nel 2013 – sulla base dei dati trasmessi dai servizi provinciali per il collocamento mirato (Province non rispondenti da 21 nel 2012 a 33 nel 2013).

Relativamente ai datori di lavoro pubblici nell'anno 2012 sono 3.578 le pubbliche amministrazioni di cui vengono fornite informazioni dagli uffici provinciali. Il numero aumenta a 4.797 datori di lavoro pubblici nel 2013. Nel 2012, la quota di riserva complessiva dichiarata è di 76.770 unità, nel 2013, invece, la quota di riserva si riduce a 69.083 unità (province non rispondenti da 20 nel 2012 a 30 nel 2013). Nel 2012, numero di posizioni scoperte a livello nazionale risultava essere 12.989; dato aumentato a 14.499 nel 2013 (province non rispondenti da 22 nel 2012 a 33 nel 2013).

Con riferimento alla richiesta di verifica del « numero dei contratti di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, stipulati per ogni disabile annualmente a partire dal 2010 » si mettono a disposizione della Commissione i dati forniti dalla Direzione Generale competente contenuti nelle tabelle n. 1 e 2, precisando che nella tabella n. 2 vi è anche la distinzione per il biennio 2014-2015 tra le assunzioni dei datori di lavoro privati e quelle dei datori di lavoro pubblici.

Tabella n. 1

<b>Anno</b>	<b>Assunzioni a tempo indeterminato</b>	<b>Assunzioni a tempo determinato</b>
2010	9.219	9.539
2011	7.850	10.259
2012	6.322	8.346
2013	6.373	10.474

Tabella n. 2

## SETTORE PRIVATO

Anno	Assunzioni a tempo indeterminato	Assunzioni a tempo determinato
2014	9.601	35.128
2015	10.360	20.271

## SETTORE PUBBLICO

Anno	Assunzioni a tempo indeterminato	Assunzioni a tempo determinato
2014	882	3.734
2015	736	2.994

Per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio, evidenzio che tra i compiti del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro rientra anche la vigilanza sul rispetto della normativa a tutela di tale categoria di lavoratori, nonché l'eventuale irrogazione delle sanzioni per ritardato invio del prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, e per mancata copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3 e all'articolo 18 della legge n. 68 del 1999.

L'Ispettorato nazionale del lavoro, provvede al monitoraggio degli importi effettivamente introitati relativi alle sanzioni irrogate per le violazioni delle citate disposizioni della legge n. 68 del 1999, attraverso una rilevazione effettuata sulla base delle ricevute di pagamento fornite dai trasgressori. L'INL ha segnalato, inoltre, che – a causa delle differenti modalità di monitoraggio che contraddistinguono il sistema (« ASIL ») di rilevazione statistica in uso presso gli uffici dell'INL rispetto a quello (« SISLAV ») utilizzato dai Carabinieri dei Gruppi e dei Nuclei Ispettorato del Lavoro in servizio presso le strutture territoriali di questa Agenzia – i dati relativi agli importi effettivamente introitati a seguito dell'irrogazione delle richiamate sanzioni non comprendono le somme connesse agli accertamenti del personale dell'Arma dei Carabinieri.

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo delle somme versate a titolo di sanzione, si evidenzia che, a norma dell'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono destinati al « Fondo regionale per l'occupazione dei disabili ». Detto fondo è destinato ai finanziamenti dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e, in particolare, lo stesso eroga:

a) contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità; una quota, inoltre, è destinata a coprire le spese relative all'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Al riguardo, appare il caso di evidenziare che le modalità di funzionamento del Fondo regionale sono disciplinate con legge regionale e che, pertanto, sono le regioni che possono impiegare le risorse derivanti dalle sanzioni della legge n. 68 del 1999, confluite nei Fondi regionali, nel rispetto delle finalità

stabilite dall'articolo 14 della legge n. 68 del 1999.

Ciò premesso, fornisco nella tabella n. 3 che metto a disposizione della Commissione i dati comunicati dall'Ispettorato del lavoro concernenti il numero delle posizioni non coperte e gli importi effettivamente introitati a seguito dell'irrogazione delle sanzioni relativi al triennio 2016-2018, precisando che i dati relativi all'attività di vigilanza svolta nel corso dell'anno 2019 sono ancora in fase di acquisizione ed elaborazione.

Tabella n. 3

Anno	Numero posizioni non coperte	Importi Introitati
2018	972	€ 1.071.599
2017	674	€ 941.126
2016	484	€ 395.489

\* I dati forniti non comprendono quelli legati all'attività svolta nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, trattandosi di Uffici aventi competenza autonoma in materia ispettiva e non rientranti nell'articolazione territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Relativamente al collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche, significative novità sono state introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. In particolare, l'articolo 10 del richiamato d.lgs. 75/2017, nel recare modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha inserito una serie di previsioni normative tra cui l'articolo 39-*quater* in materia di « Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 ». In attuazione del comma 2 del predetto articolo, è stata predisposta la comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva da trasmettersi in via telematica. Si rappresenta, inoltre, che il 24 giugno 2019 è stata adottata la direttiva 1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione con cui sono stati forniti « Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25 ». La direttiva, condivisa con le amministrazioni competenti e preventivamente inviata alla Consulta nazionale per l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità ed alle principali associazioni di categoria, è stata adottata con la finalità di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio, a garanzia, tra l'altro, dei principi costituzionali di eguaglianza e di diritto al lavoro di tutti i cittadini.

Inoltre, ampio spazio è stato dedicato ai tavoli tecnici con i rappresentanti degli uffici del Ministro per la pubblica amministrazione finalizzati all'adozione del decreto interministeriale, previsto dall'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999, per la definizione del modulo per l'invio del



prospetto informativo, nonché per la definizione della periodicità e delle modalità di trasferimento dei dati.

Infine, per quanto riguarda il quesito sulle politiche attive, faccio presente che l'azione di questo Ministero è fortemente incentrata sul tema del collocamento al lavoro delle persone disabili. Per questi lavoratori, bisogna investire anche in formazione e aiutarli nell'inserimento lavorativo in modo che possano avere una vita indipendente.

A ciò va aggiunto che il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili rappresenta poi uno strumento di incentivazione a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con

disabilità in particolari condizioni di gravità. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è risultata insufficiente a fronte del notevole ricorso alla misura da parte dei datori di lavoro. In virtù di questo, nella legge di bilancio 2020 sono stati previsti strumenti idonei a garantire l'erogazione dell'incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con disabilità in particolari condizioni di gravità. Il Governo ha, infatti, previsto uno stanziamento pari ad euro 71.915.742 per l'anno 2020, euro 71.915.742 per l'anno 2021 ed euro 76.915.742 per l'anno 2022 a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	75

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

#### La seduta comincia alle 13.20.

#### Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 15 gennaio 2020 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

#### PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2020

#### GENNAIO-FEBBRAIO

Seguito dell'esame dei seguenti argomenti:

proposte di legge C. 1806, approvata dal Senato, e C. 600 Mandelli « Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica »;

proposte di legge C. 704 Novelli, C. 909 Rostan, C. 1042 Minardo, C. 1067 Piastra, C. 1070 Bruno Bossio, C. 1226 Carnevali, C. 1246 Bellucci, C. 1590 Laccarra, C. 2004 Paolo Russo e disegno di legge C. 2117 Governo, approvato dal Senato: « Sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni » (*congiuntamente con la II Commissione*);

proposte di legge C. 2070, approvata dalle Commissioni riunite I e II del Senato, C. 1731 Molinari, C. 1887 Ascari, C. 1958 Fiorini e C. 2007 Lollobrigida: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia » (*congiuntamente con la II Commissione*);

proposte di legge C. 164 Paolo Russo, C. 1317 Bologna, C. 1666 De Filippo, C. 1907 Bellucci e C. 2272 Panizzut: « Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare »;

proposte di legge C. 687 Delrio e C. 2155 Gelmini: « Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi »;

proposte di legge C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1586 Ceconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano: « Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia » (*congiuntamente con la II Commissione*);

proposte di legge C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini: « Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri »;

proposta di legge C. 665 Versace: « Ausili e protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva »;

risoluzioni 7-00045 Sarli e 7-00372 Siani: Iniziative volte al riordino della *pet therapy*;

risoluzioni 7-00172 Boldi e 7-00391 Carnevali: Prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno;

indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (*per l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine*);

indagine conoscitiva in materia di prevenzione ed eliminazione dell'epatite C.

Esame di nuovi argomenti:

proposta di legge C. 1752 D'Arrando: « Introduzione sperimentale del metodo del *budget* di salute per la realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati »;

proposta di legge C. 1695 Montaruli: « Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile »;

proposta di legge C. 1923 Molinari: « Disposizioni per la promozione dell'uso della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ».

## MARZO

Seguito dell'esame degli argomenti previsti nel programma per i mesi di gennaio e di febbraio e non conclusi.

Seguito della discussione della risoluzione 7-00165 Ermellino: Iniziative per tutelare i militari e gli operai impiegati negli Arsenali della Marina militare esposti all'amianto (*congiuntamente con la IV Commissione*).

Esame di nuovi argomenti (*subordinatamente alla conclusione degli argomenti in corso di esame*):

proposta di legge C. 1733 Siani: « Disposizioni concernenti la diagnosi e la cura delle immunodeficienze congenite e l'assistenza delle persone che ne sono affette »;

proposta di legge C. 1472 Sarli: « Disposizioni concernenti la diagnosi, la cura e l'assistenza delle donne affette da tumore al seno metastatico »;

proposta di legge C. 1972 D'Attis: « Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS e le epidemie infettive aventi carattere di emergenza ».

Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere e i disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Avrà altresì luogo lo svolgimento del *question-time* nonché di interrogazioni ordinarie in Commissione.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.50.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	76
ALLEGATO ( <i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i> ) .....	79

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	78

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

**Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.**

**C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani.**

*(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 26 giugno 2019 la Commissione aveva deliberato la nomina di un Comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori predisponendo un testo unificato.

Lorenzo VIVIANI (LEGA), *relatore*, illustra i contenuti del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, sottolineando come tale testo, frutto di un'attenta valutazione da parte dei gruppi, rappresenti il massimo livello di sintesi possibile tra le tre proposte di legge originariamente all'esame della Commissione. Si sofferma, in particolare, su alcune disposizioni che ritiene di particolare rilievo, tra le quali quelle aventi ad oggetto l'istituzione del Fondo pesca CISOA (articolo 3), la vendita diretta (articolo 9) e la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle com-

missioni di riserva delle aree marine protette (articolo 11).

Osserva poi che talune disposizioni del testo potranno essere migliorate in fase emendativa, tenendo conto anche delle osservazioni che emergeranno dalle audizioni che la Commissione svolgerà sul testo unificato.

Rileva, infine, che dal testo unificato elaborato dal Comitato ristretto sono state espunte le disposizioni, presenti nella proposta di legge a sua prima firma C. 1636, riferite alla pesca sportiva, ritenendo più appropriato disciplinare tale settore con un'autonoma proposta di legge che si faccia carico anche di affrontare il problema della commercializzazione dei prodotti della pesca di frodo.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che nella riunione dell'ufficio di presidenza già convocata al termine della seduta odierna sarà organizzato un breve ciclo di audizioni, successivamente al quale verrà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.15.**

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 gennaio 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

**La seduta comincia alle 13.15.**

**DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.**

**C. 2325 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e V).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che i gruppi M5S, PD e Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 15 gennaio scorso la relatrice, onorevole Cimino, ha illustrato il provvedimento e che, nella medesima giornata, si sono svolte le audizioni del Direttore dell'AGEA e di rappresentanti dell'INPS.

Facendo, in particolare, riferimento a quanto emerso nell'audizione del Direttore dell'AGEA, osserva come la ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 del termine dal quale diverrà obbligatorio, per i titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei per importi superiori a 5 mila euro e inferiori a 25.000 euro, presentare la documentazione antimafia, sia indice della necessità di una revisione del sistema dell'informazione antimafia relativa ai terreni agricoli, funzionale a evitare il rischio dell'interruzione delle erogazioni a causa delle difficoltà burocratiche riscontrate nella verifica di un elevatissimo numero di richieste di certificazioni.

Raffaele NEVI (FI) ravvisando nel decreto-legge in esame un provvedimento sostanzialmente *omnibus*, preannuncia che il suo gruppo presenterà una proposta alternativa di parere che avrà ad oggetto una serie di questioni, come quella relativa all'Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA) e ai danni derivanti dalla fauna selvatica, rispetto alle quali il settore agricolo attende ormai da troppo tempo delle soluzioni.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.



ALLEGATO

**Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani.**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

Art. 2.

*(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di

acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa, nell'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati al comma 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

*b)* coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

*c)* eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie;

*d)* coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali;

*e)* adeguamento dei tipi di pesca previsti dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza

con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;

f) adeguamento delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, al fine di favorire il ricambio generazionale e l'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei ne-

cessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Gli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredate di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

### Art. 3.

*(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestiti, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del

comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, nell'ambito della « CISOA – Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura » di cui alla citata legge n. 457 del 1972 è istituito il « Fondo Pesca CISOA », con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

3. Le risorse del « Fondo Pesca CISOA » che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

4. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### Art. 4.

*(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate)*

1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina dettata dal comma 1, ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge n. 413 del 1984. »

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

#### Art. 5.

*(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito dall'anno 2021 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative a carattere sperimentale di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.

2. Il Fondo è destinato a finanziare, dall'anno 2021, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività:

a) stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

c) svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate, nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica;

d) interventi mirati per favorire l'accesso al credito;

e) attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato;

f) progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, nelle associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono comprese anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui all'articolo 13, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

5. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

#### Art. 6.

*(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)*

1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18 »;

b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18 ».

#### Art. 7.

*(Esenzione dall'imposta di bollo)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 all'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: « al settore agricolo » sono in-

serite le seguenti: « e ai settori della pesca e dell'acquacoltura ».

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

#### Art. 8.

##### *(Semplificazione in materia di licenze di pesca)*

1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le

variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.

5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

#### Art. 9.

##### *(Vendita diretta)*

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale e senza limiti quantitativi, anche in forma itinerante, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 e al Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.



2. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.

3. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del Regolamento (CE) n. 1224/2009 all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

#### Art. 10.

##### *(Data di cattura dei prodotti ittici)*

1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) l'indicazione abbia ad oggetto il prodotto fresco;

b) l'indicazione abbia ad oggetto tutti i prodotti ittici, di provenienza nazionale e importati;

c) siano definiti i termini di applicazione, in caso di violazione dell'obbligo di indicazione in esame, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

#### Art. 11.

##### *(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)*

1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» con le seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I rappresentanti delle associazioni nazionali dell'impresa e della cooperazione nell'esercizio della pesca professionale e nell'attività di acquacoltura possono far pervenire alla Commissione di riserva indicazioni e proposte, limitatamente agli aspetti di competenza, in merito alle modalità di organizzazione e di funzionamento della riserva».

#### Art. 12.

##### *(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee,



nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

#### Art. 13.

*(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente: « 20-bis. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati ».

#### Art. 14.

*(Pesca del tonno rosso)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da

emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, i termini e le modalità di attribuzione dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia, fermi restando i coefficienti storici di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso stabiliti per i sistemi delle tonnare fisse, delle circuizioni e dei palangari.

2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà mantenere i coefficienti storici di ripartizione e delle quote individuali di tonno rosso stabiliti per i sistemi delle tonnare fisse. Dovrà, altresì, prevedere l'attribuzione dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia in modo da valorizzare i livelli medi di cattura registrati nei anni 2017-2020 dai singoli impianti e dalle imbarcazioni titolari di quote individuali e prevedere un processo di aumento della quota indivisa al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi.

3. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di approvazione del programma triennale della pesca del tonno rosso e di attribuzione di talune « premialità » da attribuire agli assegnatari di quote individuali di cattura che presentino piani di produzione e commercializzazione per la promozione di una filiera di produzione del tonno rosso sul territorio italiano. Ai fini dell'attribuzione delle suddette « premialità », gli assegnatari di quote dovranno mantenere il pescato, nella percentuale del 10 per cento nel primo anno e in percentuali maggiori negli anni successivi, in impianti destinati all'accrescimento situati nelle acque territoriali sulle quali, in base alla quota assegnata, è esercitata la pesca del tonno rosso, lavorare e trasformare il tonno rosso in impianti situati nel territorio nazionale, anche attraverso accordi

di collaborazione tra operatori nonché utilizzare tecniche di cattura innovative e sperimentali rese disponibili dalle organizzazioni dei produttori riconosciute per il tonno rosso e che associano le imprese di pesca autorizzate alla cattura al bersaglio del tonno rosso.

Art. 15.

*(Disposizioni in materia di marinaio autorizzato alla pesca)*

1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

Art. 16.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 12 della presente legge, valutati complessivamente in 68,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e dall'attuazione dell'articolo 5,

pari complessivamente a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) quanto a 61,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XV CIRCOSCRIZIONE (LAZIO 1 – COLLEGIO UNINOMINALE 12) .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla XV Circoscrizione Lazio 1, Collegio uninominale n. 12 .....	3

### COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	9
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Atto n. 143 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	10
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	15
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra. C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	19
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 604- <i>bis</i> e 604- <i>ter</i> del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan e C. 868 Scalfarotto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento C. 2255 Bartolozzi e C. 2171 Perantoni</i> ) .....	25
Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori. C. 2047 Ascari ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 2102 Bazoli</i> ) .....	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018. C. 1769 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019. C. 1999 Governo ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .	28
ALLEGATO ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	28

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	35
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	42
Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia. C. 2152, approvata dalla 6 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile». Atto n. 137 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	37
---	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei testimoni di giustizia. Atto n. 120 (Rilievi alle Commissioni II e XI) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	37
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera. Atto n. 138 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	38
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri	

e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE. Atto n. 139 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	38
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Atto n. 140 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	39
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista. Atto n. 141 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40

## VI Finanze

### COMITATO DEI NOVE:

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. Esame emendamenti C. 2302-A .....	44
--	----

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra C. 2119 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	44
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra C. 2230 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	47

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 142 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	49
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	51

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	52
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	52
Accordo Italia Australia in materia di ricerca scientifica e tecnologica. C. 1676 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56
AVVERTENZA .....	56

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	57
5-03078 Acquaroli: iniziative per la riduzione del pedaggio sull'autostrada A14 a seguito dei gravi disagi per gli utenti.	
5-03079 Gemmato: sulle problematiche riguardanti alcuni tratti dell'Autostrada A14 .....	57
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	59
5-02296 Pezzopane: iniziative volte ad evitare l'aumento delle tariffe autostradali sull'A24 e A25 .....	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	61
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Atto n. 140 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	61
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, che modifica la direttiva 2009/16/CE e che abroga la direttiva 1999/35/CE. Atto n. 139 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65

**XI Lavoro pubblico e privato**

## INTERROGAZIONI:

5-01302 Serracchiani: Attuazione delle disposizioni in materia di decontribuzione per le assunzioni di giovani lavoratori, di cui al decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018 .....	66
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	68
5-03354 Rizzetto: Attuazione delle disposizioni in materia di integrazione lavorativa delle persone disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999 .....	66
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	67

**XII Affari sociali**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	75

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	76
--	----



---

ALLEGATO ( <i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i> ) .....	79
SEDE CONSULTIVA:	
DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. C. 2325 Governo (Parere alle Commissioni I e V) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	78

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*



\*18SMC0090490\*